

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

204/2020/R/COM

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO
AUTOMATICO AGLI AVENTI DIRITTO DEI BONUS SOCIALI
NAZIONALI (DECRETO-LEGGE N. 124/19)**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente 14 gennaio 2020, 14/2020/R/com

Mercati di incidenza: elettrico, gas, idrico, rifiuti

9 giugno 2020

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 28 gennaio 2020, 14/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 14/2020/R/COM) per l'attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e si inserisce nelle linee di intervento di cui all'obiettivo strategico OS3 ("Rafforzamento dei meccanismi di sostegno per i consumatori vulnerabili") del Quadro Strategico 2019-2021 dell'Autorità di cui all'Allegato A alla deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A.

Il documento illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito alle possibili modalità di funzionamento del sistema di riconoscimento automatico dei bonus, con l'obiettivo di garantirne l'erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione.

In particolare, nel documento sono esposti gli orientamenti dell'Autorità in relazione:

- a) al funzionamento dei meccanismi che consentono il passaggio da un sistema di bonus sociali elettrico, gas e idrico a richiesta degli aventi diritto ad un meccanismo automatico di riconoscimento, che consentirebbe il pieno dispiegamento degli effetti di attenuazione della spesa relativa ai servizi interessati per circa 2,5 milioni di famiglie in condizioni di disagio economico come definite dai provvedimenti vigenti;*
- b) alla definizione dei flussi informativi tra l'INPS e il Gestore del SII (Acquirente Unico S.p.a.) e, più in generale, dei flussi informativi tra i vari soggetti istituzionali e operatori della filiera, che sono funzionali all'attribuzione automatica dei bonus agli aventi diritto (a valle delle necessarie verifiche), e dei ruoli dei diversi soggetti nel sistema automatico di riconoscimento delle agevolazioni;*
- c) alla definizione delle modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta **entro e non oltre il 9 luglio 2020**.*

I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito internet dell'Autorità. Al fine di agevolare la pubblicazione, si chiede di inviare il proprio contributo in formato elettronico, attraverso il servizio interattivo accessibile dal sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire all'indirizzo e-mail indicato nel seguito, con allegato il file contenente le osservazioni e le proposte.

La casella di posta elettronica è abilitata a ricevere documenti informatici di dimensioni non superiori a 40 MB e che non contengano macro e/o contenuti eseguibili.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre

alla pubblicazione o inviando su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte qualora non si utilizzi il servizio interattivo accessibile dal sito internet dell’Autorità:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Advocacy Consumatori e Utenti

Corso di Porta Vittoria, 27- 20122 Milano

e-mail: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INDICE

PARTE I INQUADRAMENTO PROCEDIMENTALE, OGGETTO E CONTENUTI DELLA CONSULTAZIONE	6
1 Premessa	6
2 Inquadramento, iter procedimentale e contenuti del documento	7
3 Struttura del documento	9
PARTE II QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO	10
4 Quadro di riferimento normativo	10
4.1 <i>Bonus elettrico e bonus gas</i>	<i>10</i>
4.2 <i>Bonus sociale idrico</i>	<i>13</i>
4.3 <i>Bonus rifiuti</i>	<i>14</i>
5 Quadro di riferimento regolatorio	14
5.1 <i>Bonus energetici e bonus sociale idrico</i>	<i>14</i>
5.3 <i>Bonus rifiuti</i>	<i>15</i>
6 Principali profili regolati rilevanti per la definizione delle modalità attuative riconoscimento automatico dei bonus.....	17
7 Il ruolo dei diversi soggetti nella gestione dei bonus	21
PARTE III MODALITA' ATTUATIVE DEL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEI BONUS SOCIALI NAZIONALI PER DISAGIO ECONOMICO	23
8 Introduzione.....	23
9 L'individuazione dei nuovi nuclei familiari da agevolare: il ruolo dell'INPS	23
10 L'individuazione della fornitura da agevolare: il ruolo del Gestore del SII e dei gestori del servizio idrico	25
10.1 <i>Forniture individuali elettriche e gas</i>	<i>26</i>
10.2 <i>Forniture individuali del servizio idrico integrato.....</i>	<i>29</i>
10.3 <i>Forniture centralizzate di gas metano e del servizio idrico integrato</i>	<i>33</i>
10.4 <i>Le verifiche delle condizioni per l'ammissione alla compensazione</i>	<i>39</i>
10.5 <i>La verifica dell'unicità dell'agevolazione.....</i>	<i>40</i>
11 La quantificazione e l'erogazione della compensazione.....	41

11.1	<i>Quantificazione dei bonus</i>	41
11.2	<i>Erogazione dei bonus energetici</i>	43
11.3	<i>Erogazione del bonus sociale idrico</i>	44
11.4	<i>Variazioni delle condizioni rilevanti ai fini dell'erogazione della compensazione.....</i>	46
12	Durata e decorrenza dell'agevolazione.....	47
13	Erogazione in continuità dell'agevolazione.....	48
14	Ruolo delle imprese di distribuzione, dei venditori e dei gestori del servizio idrico	49
15	Informazione e tutela dei clienti/utenti finali.....	51
15.1	<i>Le comunicazioni puntuali al cittadino</i>	52
15.2	<i>La gestione delle richieste di informazione e dei reclami in materia di bonus..</i>	54
15.3	<i>Ulteriori strumenti di informazione dei consumatori.....</i>	55
16	Il periodo transitorio	56
16.1	<i>Modalità di gestione dei bonus in corso di validità alla data del passaggio dal sistema attuale al sistema di riconoscimento automatico dei bonus.....</i>	56
16.2	<i>Modalità di gestione delle domande di bonus ammesse a novembre e a dicembre 2020</i>	56
PARTE IV MODALITA' DI GESTIONE DEI BONUS PER DISAGIO FISICO		58
17	Gestione in continuità dei bonus in vigore, accesso all'agevolazione dei nuovi percettori, quantificazione ed erogazione.....	58

PARTE I

INQUADRAMENTO PROCEDIMENTALE, OGGETTO E CONTENUTI DELLA CONSULTAZIONE

1 Premessa

- 1.1 Nel nostro Paese sono ad oggi attivi meccanismi di compensazione della spesa sostenuta dalle famiglie in stato di disagio economico e sociale per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato (nel seguito, anche: bonus sociali nazionali) introdotti nell'ordinamento nazionale con l'obiettivo di assicurare a tali nuclei familiari l'accesso ai servizi essenziali.
- 1.2 Questi meccanismi sono stati introdotti gradualmente dal Legislatore a partire dall'anno 2008, sulla base di modalità attuative la cui definizione è stata demandata all'Autorità, che ne assicura il funzionamento con il concorso degli altri soggetti interessati.
- 1.3 Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: DL 124/19)¹, ha innovato il quadro normativo di riferimento prevedendo, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali nazionali di cui al medesimo DL 124/19 dovranno essere riconosciuti automaticamente agli aventi diritto e, dunque, senza necessità, per questi ultimi, di presentare ai soggetti competenti apposita istanza di ammissione all'agevolazione, come invece avviene oggi in coerenza con quanto disposto dalla previgente normativa istitutiva dei bonus. Il DL 124/19 prevede, inoltre, che tale sistema di riconoscimento automatico delle agevolazioni dovrà basarsi, tra l'altro, sullo scambio delle informazioni a ciò funzionali tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nel seguito: INPS) e il Sistema Informativo Integrato (nel seguito: SII) gestito dalla società Acquirente unico S.p.A.², e demanda all'Autorità la definizione delle modalità attuative del nuovo meccanismo.
- 1.4 La proposta di prevedere il passaggio da un sistema di attribuzione dei bonus 'a domanda', ad un sistema di attribuzione automatica agli aventi diritto, basato, in particolare, sullo scambio telematico delle informazioni necessarie contenute nelle banche dati dell'INPS e del Gestore del SII e rispettoso della normativa in

¹ Decreto-legge recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenza indifferibili*".

² Il Sistema Informativo Integrato è stato istituito presso Acquirente Unico dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010, con la finalità di gestire i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Il Sistema è basato su una banca dati a livello nazionale dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (cosiddetto Registro Centrale Ufficiale), il cui fine è quello di garantire la fluidità nello scambio dei dati tra i soggetti titolari e la loro qualità. Nel presente documento, per semplicità, Gestore del SII, SII, Registro del SII verranno utilizzati come sinonimi.

materia di protezione di dati personali, era stata avanzata dall’Autorità, da ultimo, con la Segnalazione 25 giugno 2019, 280/2019/I/com.

- 1.5 L’adozione di meccanismi di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali agli aventi diritto è orientata, in particolare, a colmare il divario tra potenziali beneficiari e i percettori effettivi dei bonus che, come evidenziato nella citata *Segnalazione*, si è sempre mantenuto, mediamente, intorno al 30-35% per i bonus energetici (di più antica introduzione), con un rapporto analogo riscontrato anche per il più recente bonus sociale idrico (in vigore dal 1° gennaio 2018).

2 Inquadramento, iter procedimentale e contenuti del documento

- 2.1 Con deliberazione 28 gennaio 2020, 14/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 14/2020/R/COM), l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal citato DL 124/19 in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali di cui al medesimo DL (nel seguito, per brevità, anche: automatismo).
- 2.2 In particolare, al fine di assicurare l’attribuzione automatica delle agevolazioni a tutti gli aventi diritto, il comma 5 dell’articolo 57-*bis* del DL 124/19 ha disposto che l’Autorità, con propri provvedimenti, definisca:
- a) *sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell’INPS al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico S.p.A.;*
 - b) *le modalità applicative per l’erogazione dei bonus;*
 - c) *sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Gestore del SII e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche e del bonus sociale idrico (SGAte³), al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.*
- 2.3 Con la predetta deliberazione 14/2020/R/com, l’Autorità ha avviato un procedimento volto a dare attuazione a quanto sopra, attribuendone la responsabilità al Direttore della Direzione *Advocacy* Consumatori e Utenti, in collaborazione, per quanto di competenza, con le altre Direzioni settoriali dell’Autorità interessate. Al fine di assicurare il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto a partire dal 1° gennaio 2021, come disposto dal DL 124/19, il suddetto procedimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020.

³ Si veda la successiva Parte II, Capitolo 6.

- 2.4 Il presente documento per la consultazione, in coerenza con il mandato ricevuto, illustra gli orientamenti dell’Autorità con particolare riferimento:
- a) all’identificazione delle informazioni utili contenute nelle banche dati dell’INPS e, di conseguenza, dei flussi informativi tra l’INPS e il Gestore del SII che sono necessari ai fini del riconoscimento automatico dei bonus agli aventi diritto, a valle delle imprescindibili verifiche (lettera a) di cui al precedente punto 2.2);
 - b) alla definizione delle modalità applicative per l’erogazione delle compensazioni (lettera b) di cui al precedente punto 2.2).
- 2.5 Più in generale, il documento presenta gli orientamenti dell’Autorità in relazione al ruolo dei diversi soggetti istituzionali e degli operatori delle filiere interessate nel processo di riconoscimento automatico dei bonus agli aventi diritto, ai flussi informativi conseguentemente necessari tra questi soggetti e, da ultimo, ai processi attraverso i quali può realizzarsi l’attribuzione automatica delle agevolazioni ai nuclei familiari aventi titolo. A tal fine, nel documento vengono indicate le pre-condizioni necessarie per l’automatismo, tenuto conto delle specificità che contraddistinguono i diversi bonus e i diversi (potenziali) percettori.
- 2.6 Le modalità di condivisione delle informazioni relative ai percettori dei bonus tra il Gestore del SII e il sistema SGAtè al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste (cfr. lettera c) del precedente punto 2.2), saranno successivamente definite dall’Autorità, in conformità a quanto disposto dal DL 124/19, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
- 2.7 Le modalità tecniche di dettaglio per la trasmissione dei flussi informativi di cui sopra e quelle per l’erogazione delle compensazioni (lettera a) e b) del precedente punto 2.2), invece, saranno oggetto di specifici documenti tecnici definiti congiuntamente, rispettivamente, dall’INPS e dal Gestore del SII, e da SGAtè e dal Gestore del SII, in coerenza con quanto stabilito dall’Autorità.
- 2.8 Si evidenzia, altresì, che non costituisce oggetto del presente documento per la consultazione il bonus sociale rifiuti, la cui introduzione è stata prevista dal DL 124/19. I Capitoli 4 e 5, presentano, per completezza, il quadro di riferimento normativo e regolatorio relativo a tale bonus, aggiornato alla data di pubblicazione del documento.
- 2.9 Gli orientamenti presentati nel seguito per il riconoscimento automatico dei bonus elettrico, gas e idrico, sono stati definiti anche attraverso il preliminare confronto tecnico degli uffici dell’Autorità con i competenti uffici dell’INPS e del Gestore del SII, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi rilevanti.
- 2.10 Nei casi in cui l’attività istruttoria ha portato all’individuazione di più possibili opzioni regolatorie, il presente documento per la consultazione illustra le diverse opzioni, evidenziandone i relativi vantaggi e le eventuali criticità. Per alcune

casistiche, tra le opzioni illustrate è inclusa anche l'opzione 0', ossia quella di mantenere l'attuale sistema di ammissione ai bonus su istanza dei cittadini interessati, nelle more della futura definizione di soluzioni tecniche efficaci, che consentano di superare le criticità che attualmente contraddistinguono questi casi e, dunque, di introdurre anche per questi ultimi l'attribuzione automatica dell'agevolazione in assenza di istanza di parte.

- 2.11 Attraverso i contributi che perverranno dal processo di consultazione e l'ulteriore confronto tecnico con i competenti uffici dell'INPS e del Gestore del SII, l'Autorità definirà le modalità attuative finali dell'automatismo, in relazione alle quali, prima dell'adozione del provvedimento finale, l'Autorità acquisirà il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3 Struttura del documento

3.1 Il documento è articolato come segue:

- la presente Parte I: introduttiva, nella quale è stato descritto l'iter del procedimento in cui si inquadra il presente documento per la consultazione e i suoi contenuti principali;
- Parte II: nella quale vengono sintetizzati i principali elementi del quadro normativo e regolatorio in materia di bonus sociali nazionali regolati dall'Autorità, con particolare riferimento ai profili più rilevanti ai fini del disegno delle modalità attuative del riconoscimento automatico delle agevolazioni;
- Parte III: nella quale sono illustrati gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'introduzione del riconoscimento automatico dei bonus per disagio economico, con particolare riferimento al ruolo dei diversi soggetti istituzionali e degli operatori delle filiere interessate nelle diverse fasi in cui si articola il processo di ammissione e di gestione delle agevolazioni e, come già più sopra evidenziato, tenuto conto anche delle specificità che contraddistinguono i diversi bonus oggi in vigore e i diversi (potenziali) percettori (forniture individuali e forniture centralizzate, nuovi percettori e attuali beneficiari dei bonus).
- Parte IV: nella quale sono presentati gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla gestione del bonus elettrico per disagio fisico.

PARTE II

QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO

4 Quadro di riferimento normativo

- 4.1 L'introduzione nel nostro ordinamento di meccanismi nazionali di compensazione della spesa sostenuta dalle famiglie disagiate per le forniture dei servizi di pubblica utilità regolati dall'Autorità è avvenuta, come si detto, con gradualità.
- 4.2 Nel seguito si riporta una breve sintesi dei passaggi legislativi principali che hanno segnato l'evoluzione del quadro normativo in materia di bonus elettrico, gas e idrico e delle disposizioni normative più rilevanti ai fini del presente DCO.
- 4.3 Il paragrafo finale del Capitolo (paragrafo 4.3) riassume quanto di recente previsto dal DL 124/19 ai fini della prossima introduzione a livello nazionale del bonus sociale rifiuti e gli ulteriori passaggi normativi che sono prodromici a tale introduzione.

4.1 Bonus elettrico e bonus gas

- 4.4 Per quanto riguarda i due settori energetici, il bonus elettrico è stato previsto dall'articolo 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266⁴, cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e con il successivo decreto ministeriale 29 dicembre 2016, con riferimento alle utenze in condizione di disagio economico e/o fisico. I relativi bonus sono operativi dall'ottobre 2008.
- 4.5 Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso la previsione della compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico e sociale anche alle forniture di gas naturale (bonus gas, divenuto operativo nel dicembre 2009), incluse quelle condominiali, e ha introdotto un trattamento differenziato per le famiglie definite come "numerosi", ossia con almeno quattro figli fiscalmente a carico⁵.
- 4.6 In particolare, per quanto concerne le condizioni di accesso ai bonus, i citati decreti hanno individuato nell'Indicatore della situazione economica equivalente

⁴ L'articolo 1, comma 375 dispone che "Ai fini di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche (omissis)... sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate".

⁵ Articolo 3, comma 9 bis, del decreto-legge n. 185/08.

(di seguito: ISEE)⁶ lo strumento per delimitare la platea dei cittadini titolati ad accedere alle agevolazioni, prevedendo due soglie differenziate in base al numero dei componenti della famiglia anagrafica (inizialmente ISEE non superiore a 7.500 euro, poi innalzato a 8.107,5 euro⁷ per la generalità delle famiglie, ed esteso fino a 20.000 euro per le famiglie numerose; dal 1° gennaio 2020 il valore della prima soglia è pari a 8.265 euro, mentre è rimasto invariato il valore della soglia per le famiglie numerose⁸).

4.7 Per quanto riguarda la procedura di ammissione ai bonus, i citati decreti hanno stabilito che:

- il cittadino interessato è tenuto a presentare apposita domanda al Comune di residenza o ad altro soggetto da questo delegato;
- il Comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande di accesso al bonus, previa verifica che il livello ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia compreso nel limite indicato dalla normativa; rilascia al cittadino un certificato di titolarità a beneficiare della compensazione; comunica al soggetto competente individuato dall’Autorità gli elementi informativi necessari alla successiva gestione dei bonus;
- l’impresa di distribuzione competente è tenuta a verificare la corrispondenza tra il richiedente l’agevolazione e il titolare della fornitura per la quale viene richiesta l’agevolazione;
- il cittadino è tenuto a comunicare tempestivamente all’impresa fornitrice il venire meno (o l’eventuale variazione) delle condizioni per l’ammissione al bonus e la relativa decorrenza.

4.8 Per quanto attiene, invece, alla definizione dell’entità delle compensazioni della spesa sostenuta dalle famiglie per le forniture oggetto di agevolazione, i citati decreti hanno stabilito che il valore economico dei bonus deve essere parametrato al numero dei componenti la famiglia (anagrafica⁹); il bonus gas, in

⁶ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente”.

⁷ Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016.

⁸ Cfr. delibera 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com, in attuazione di quanto disposto dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016

⁹ Più nello specifico: l’art. 2 del DM 28 dicembre 2007, introduttivo del bonus elettrico, prevede che tale compensazione sia riconosciuta in forma parametrata al numero di componenti la “famiglia anagrafica”. L’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, introduttivo del bonus gas, dispone che la compensazione della spesa sia riconosciuta in forma parametrata al numero di componenti della “famiglia”. Come si dirà più oltre, sin dalla prima applicazione del bonus gas, la regolazione dell’Autorità ha adottato anche per tale bonus il criterio di parametrare la compensazione (tra l’altro) al numero dei componenti della famiglia anagrafica, in analogia con quanto esplicitamente previsto dalla normativa di riferimento in materia di bonus elettrico.

aggiunta, deve essere riconosciuto in forma differenziata per zone climatiche. Inoltre, il bonus elettrico deve essere tale da garantire una riduzione della spesa al lordo delle imposte sostenuta dall'utente medio indicativamente pari, ad oggi, al 30% (fino al 31 dicembre 2016 era il 20% della spesa netta); per il bonus gas la riduzione della spesa dell'utente tipo al netto delle imposte deve essere, invece, pari indicativamente al 15%.

- 4.9 E' stata, inoltre, introdotta una disciplina specifica per i cittadini in gravi condizioni di salute che necessitano, per il loro mantenimento in vita, di apparecchiature elettromedicali alimentate con l'energia elettrica (cosiddetto bonus elettrico per disagio fisico)¹⁰, ed una disciplina specifica di riconoscimento automatico del bonus elettrico per disagio economico ai titolari della cd. Carta acquisti¹¹, divenuto operativo dal giugno 2011. In particolare, per i percettori di Carta acquisti l'accesso al bonus elettrico avviene già oggi automaticamente, tramite flussi di scambio tra il sistema SICA, gestito dall'INPS in qualità di soggetto attuatore della Carta acquisti, e il sistema SGAt. L'accesso al bonus per disagio fisico, invece, avviene sempre su presentazione di apposita istanza da parte del cittadino interessato, corredata da una certificazione dell'ASL competente che attesti la condizione di disagio fisico, la tipologia di apparecchiature elettromedicali utilizzate e la relativa intensità di utilizzo.
- 4.10 Le tre tipologie di bonus (elettrico per disagio economico, elettrico per disagio fisico, gas per disagio economico) sono cumulabili ed è disposto un vincolo di unicità del bonus per ogni nucleo familiare, che si applica per tipologia di bonus (in altre parole: ogni nucleo familiare agevolabile può accedere ad un solo bonus per tipologia).
- 4.11 All'Autorità è demandata la definizione di aspetti di carattere tecnico-applicativo funzionali al riconoscimento dell'agevolazione agli aventi diritto, inclusa l'istituzione di apposite componenti tariffarie a carico, nel caso del bonus elettrico, della generalità dell'utenza e, nel caso del bonus gas, delle utenze non domestiche, volte ad alimentare, ciascuna, uno specifico Conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali; nel seguito anche: CSEA) e a garantire la copertura degli oneri derivanti dal sistema di agevolazione¹². (Sugli aspetti regolatori

Analogo criterio è stato mutuato per la quantificazione del bonus sociale idrico (laddove la normativa fa riferimento genericamente al "nucleo").

¹⁰ Il Decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate ad energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007.

¹¹ Istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

¹² Il DL 185/09 ha disposto che la copertura degli oneri derivanti dal bonus gas avvenisse prioritariamente con le risorse identificate dallo stesso decreto e stanziare da precedenti provvedimenti normativi.

demandati dal Legislatore all’Autorità si dirà più nel dettaglio nel successivo Capitolo 5).

- 4.12 Il quadro normativo di riferimento dei due bonus energetici è stato successivamente integrato dal più recente decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha esteso la platea degli aventi diritto a beneficiare dei bonus elettrico e gas per disagio economico ai percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza (nel seguito anche: RdC/PdC).

4.2 Bonus sociale idrico

- 4.13 L’introduzione del bonus sociale idrico trova il suo fondamento nell’articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, che, nello specifico:

- ha fissato il quantitativo minimo vitale di acqua, necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, pari a 50 litri/abitante/giorno, prevedendo che l’Autorità, con riferimento a tale quantitativo, stabilisca la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti e fissi, per tale fascia di consumo, una tariffa agevolata;
- ha stabilito che il bonus sociale idrico sia destinato a tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico e sociale in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori regolati, e che sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l’utente domestico residente in stato di disagio economico e sociale dovrebbe corrispondere per un consumo pari al quantitativo minimo vitale, valorizzato a tariffa agevolata;
- ha indicato criteri generali per la regolazione tariffaria connessi all’introduzione del bonus sociale idrico;
- ha demandato all’Autorità la definizione della disciplina delle condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, e la definizione delle modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus.

- 4.14 Ai sensi di quanto successivamente disposto dal DL 124/19, a partire dal 1° gennaio 2020 anche il bonus sociale idrico (così come già avvenuto in precedenza per i due bonus energetici per disagio economico) è stato esteso ai percettori di Reddito/ Pensione di Cittadinanza. Inoltre, il DL 124/19 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato comprenda, con riferimento al quantitativo minimo vitale, oltre che gli oneri relativi al servizio di acquedotto, anche quelli relativi ai servizi di

fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall’Autorità¹³; disposizioni che sono state recepite dall’Autorità con la deliberazione 3/2020/R/IDR di modifica e integrazione del TIBSI.

4.3 Bonus rifiuti

- 4.15 Come accennato in premessa, il DL 124/19 (art. 57-*bis*, comma 2), oltre a disporre il riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali, ha previsto l’introduzione del bonus sociale rifiuti al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale. Più in particolare, il DL ha previsto che l’Autorità assicuri agli utenti domestici del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
- 4.16 Le condizioni di accesso degli utenti del servizio al bonus rifiuti dovranno essere individuate “*in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato*”.
- 4.17 La definizione delle modalità attuative dell’agevolazione è demandata all’Autorità e dovrà avvenire tenuto conto dei principi e dei criteri da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
- 4.18 Nelle more dell’adozione del citato dPCM, nel successivo Capitolo 5 vengono (tra l’altro) tratteggiate alcune preliminari valutazioni inerenti al processo di riconoscimento automatico del bonus rifiuti. Processo le cui possibili modalità di funzionamento verranno illustrate in dettaglio dall’Autorità in uno specifico documento di consultazione a valle della adozione del predetto dPCM.

5 Quadro di riferimento regolatorio

5.1 Bonus energetici e bonus sociale idrico

- 5.1 Come già ricordato, il Legislatore ha demandato all’Autorità il compito di definire le modalità applicative dei bonus energetici e del bonus sociale idrico.
- 5.2 In particolare, come visto, la normativa sopra richiamata in materia di bonus sociale elettrico e gas ha attribuito all’Autorità la definizione della compensazione della spesa sostenuta dai cittadini che hanno accesso ai bonus - tramite l’individuazione della spesa media sostenuta per la fornitura dall’utente tipo - la definizione delle modalità compensative per gli utenti in situazione di

¹³ Proposte in tal senso erano state avanzate dall’Autorità nella già citata Segnalazione 280/2019/I/com.

disagio fisico (limitatamente, in quest'ultimo caso, al bonus elettrico), l'individuazione del soggetto della filiera deputato a gestire ed erogare la compensazione e la determinazione delle modalità con cui quest'ultima è trasferita al cliente finale.

- 5.3 Per quanto riguarda, invece, il bonus sociale idrico, come più sopra ricordato, la normativa ha demandato all'Autorità la definizione della disciplina delle condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere all'agevolazione in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati e la definizione delle modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus alle utenze domestiche residenti, inclusa la determinazione della fascia di consumo annuo agevolato con riferimento al quantitativo minimo vitale e la previsione della tariffa agevolata per tale fascia di consumo.
- 5.4 Inoltre, dall'anno 2020 e, successivamente, con cadenza triennale, l'Autorità aggiorna il valore della soglia ISEE per l'accesso ai bonus, sulla base del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel triennio di riferimento¹⁴.
- 5.5 La regolazione attuativa del bonus sociale elettrico per disagio economico e di quello per disagio fisico, compresi gli adempimenti relativi a Carta Acquisti, e quella del bonus sociale gas, emanata e periodicamente aggiornata dall'Autorità nel corso degli anni, è contenuta nel *Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e gas (TIBEG)*¹⁵.
- 5.6 La disciplina regolatoria del bonus sociale idrico è principalmente contenuta nel *Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)*¹⁶.
- 5.7 Entrambe i *Testi integrati* demandano a determine del Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti la definizione degli ulteriori aspetti attuativi connessi al funzionamento dei tre bonus.
- 5.8 Nel successivo Capitolo 6 si riporta una sintesi dei principali profili regolati dall'Autorità che assumono particolare rilevanza ai fini della definizione delle modalità attuative del riconoscimento automatico dei tre bonus.

5.3 Bonus rifiuti

- 5.9 Come più sopra ricordato, la definizione delle modalità attuative del bonus sociale rifiuti di cui all'art. 57-bis, comma 2, del DL 124/19, potrà essere

¹⁴ Delibera 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com.

¹⁵ Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 402/2013/R/com e s.m.i.

¹⁶ Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 897/2017/R/idr e s.m.i.

- effettuata dall’Autorità a valle dell’adozione del previsto dPCM recante i principi e i criteri generali di cui l’Autorità dovrà, a tal fine, tener conto.
- 5.10 In via preliminare l’Autorità ritiene che il processo di attribuzione automatica del futuro bonus sociale nazionale rifiuti potrà basarsi sullo scambio di informazioni tra l’INPS e il Gestore del SII già precedentemente attivato per i bonus elettrico, gas e idrico. Sulla base di quanto indicato dall’art. 57-bis, comma 5, del DL 124/19, che prevede la *“condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema Informativo Integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate), al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste”*, attraverso SGAta saranno successivamente fornite ai Comuni le informazioni funzionali a consentire l’identificazione dei nuclei familiari agevolabili in quanto in situazione di disagio economico-sociale in coerenza con gli altri settori regolati (nonché alla successiva quantificazione ed erogazione del bonus, ove l’INPS fosse in possesso di informazioni aggiuntive a ciò funzionali).
- 5.11 La quantificazione del bonus rifiuti avverrà tenuto conto delle specificità dei singoli contesti locali (es.: tributo/tariffa locale in relazione alla quale calcolare la componente compensativa, soggetto competente in materia di gestione tariffe e rapporti con l’utenza).
- 5.12 Nelle more dell’adozione del citato dPCM e delle conseguenti disposizioni attuative dell’Autorità, al fine di mitigare gli effetti sulle utenze domestiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19, con deliberazione 5 maggio 2020, 158/2020/R/rif, l’Autorità ha introdotto, limitatamente all’anno 2020, specifiche forme di tutela delle utenze domestiche disagiate del servizio, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.
- 5.13 In particolare, con la citata deliberazione l’Autorità ha previsto la possibilità, per gli Enti territorialmente competenti (in accordo con l’Ente locale), di introdurre per l’anno 2020 specifiche agevolazioni tariffarie su base locale, tenuto conto delle criticità prodotte dall’emergenza in atto sul tessuto socio-economico.
- 5.14 Le agevolazioni possono essere destinate al singolo nucleo familiare che risulti in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale nazionale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico. L’accesso all’agevolazione avviene su richiesta dell’utente che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il possesso delle suddette condizioni di ammissibilità alla data di presentazione dell’istanza, allegando idonea documentazione ISEE o ulteriore documentazione che certifichi la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico (es.: una bolletta o la comunicazione di ammissione all’agevolazione). In analogia a quanto già previsto per i bonus sociali nazionali elettrico/gas e idrico regolati dall’Autorità, ciascun nucleo familiare può usufruire dell’applicazione di

un'unica agevolazione a compensazione della spesa per il servizio (con riferimento all'annualità 2020).

- 5.15 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti verifica la sussistenza delle predette condizioni di ammissibilità.
- 5.16 La successiva quantificazione dell'agevolazione è demandata agli Enti territorialmente competenti, in accordo con l'Ente locale, e la compensazione viene erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza, nell'avviso di pagamento o, nel caso di tariffa corrispettiva, in bolletta, con la cadenza di pagamento/fatturazione prevista dalla normativa vigente. L'erogazione deve avvenire mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa *una tantum* (espressa in euro), a decurtazione, fino al limite massimo, della quota variabile della tariffa.
- 5.17 In caso di morosità pregressa, analogamente a quanto oggi previsto per il bonus sociale idrico, la delibera dispone che l'agevolazione possa essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti, a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora; tale compensazione deve essere evidenziata dal gestore nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente.
- 5.18 Ad integrazione della suddetta agevolazione, l'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dal provvedimento dell'Autorità. In tal caso, il gestore riconosce all'utente finale un'agevolazione integrativa con le modalità stabilite autonomamente dal gestore medesimo, evidenziandola nell'avviso di pagamento o bolletta trasmessi all'utente.
- 5.19 Infine, l'Autorità ha disposto che i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito *internet* le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della medesima delibera, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze domestiche.

6 Principali profili regolati rilevanti per la definizione delle modalità attuative riconoscimento automatico dei bonus

- 6.1 Come ricordato nel precedente Capitolo 4, coerentemente con quanto disposto dalla normativa istitutiva dei bonus, nel sistema oggi in vigore il processo di riconoscimento/di rinnovo delle agevolazioni viene attivato (con la sola

- eccezione dei titolari di Carta acquisti¹⁷) dalla presentazione, da parte dei nuclei familiari interessati, di apposita istanza di ammissione /di rinnovo al proprio Comune di residenza o ai CAF e vede interagire vari attori istituzionali e gli operatori delle filiere interessate.
- 6.2 Il TIBEG, il TIBSI e le determine ad essi collegate, disciplinano nel dettaglio le informazioni e i documenti che devono essere trasmessi unitamente alla domanda di accesso/di rinnovo, sulla base ad apposita modulistica predisposta dall’Autorità. In particolare, le informazioni richieste sono funzionali a identificare il nucleo familiare e la relativa fornitura da agevolare, a verificare la sussistenza delle condizioni di ammissione all’agevolazione (cfr. il successivo punto 6.3), a definire la tipologia di bonus da erogare, a quantificarne il valore e a determinare la data di inizio e di fine del periodo di agevolazione, ad erogare il bonus e ad inviare ai nuclei interessati le previste comunicazioni..
- 6.3 Per quanto riguarda le condizioni di ammissione all’agevolazione, il TIBEG e il TIBSI, sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa di riferimento, declinano in dettaglio le condizioni *soggettive*, riferite al nucleo familiare, e quelle *oggettive*, riferite al punto di fornitura in relazione al quale è richiesta l’ammissione al bonus (cfr. nel TIBEG: artt. 12 e 13 per il bonus elettrico per disagio economico, artt. 17 e 18 per il bonus elettrico per disagio fisico, artt. 22 e 23 per il bonus gas per disagio economico, artt. 26 e 27 per il bonus elettrico per i percettori di Carta acquisti; nel TIBSI artt. 2 e 3 per il bonus sociale idrico.).
- 6.4 Inoltre, i due Testi Integrati e le connesse determine indicano puntualmente a quali soggetti compete la verifica della sussistenza o meno delle singole condizioni di ammissione all’agevolazione e i termini temporali entro i quali tali verifiche devono essere concluse. In sintesi, la verifica delle condizioni *soggettive* di ammissione è in capo ai Comuni che ricevono l’istanza di accesso, mentre sono le imprese di distribuzione, i venditori e i gestori del servizio idrico integrato, per quanto di rispettiva competenza, a verificare la sussistenza delle condizioni *oggettive* di ammissibilità afferenti la fornitura in relazione alla quale è stata presentata la domanda di accesso al bonus. Per tutti i bonus, la verifica del rispetto del vincolo di unicità dell’agevolazione per singolo nucleo familiare viene, invece, assicurata dal *Sistema di gestione delle tariffe energetiche* (SGATE; cfr. punto successivo).
- 6.5 Il *Sistema di gestione delle tariffe energetiche* è stato istituito dall’Autorità, in attuazione dell’art. 4 del DM 28 dicembre 2007 (deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i), al fine di semplificare e accelerare il processo di riconoscimento e gestione dei bonus e di consentire ai soggetti competenti di effettuare le

¹⁷ Ai quali il bonus elettrico per disagio economico è riconosciuto e rinnovato automaticamente, a meno che INPS, in qualità di soggetto che gestisce Carta Acquisti, faccia richiesta di cessazione a seguito del venir meno dei requisiti di accesso.

- verifiche incrociate circa la veridicità dei dati comunicati dai cittadini all'atto della domanda di accesso/di rinnovo dell'agevolazione (nonché all'atto della comunicazione di eventuali variazioni nelle condizioni rilevanti per l'ammissione intervenute in corso di erogazione del bonus). A seguito della successiva introduzione del bonus sociale idrico, il sistema è stato in seguito esteso dall'Autorità anche alla gestione di tale agevolazione.
- 6.6 Lo sviluppo e la gestione di SGAtè avvengono nell'ambito di una apposita Convenzione tra l'Autorità e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). I costi del Sistema sono coperti attraverso le risorse dei Conti istituiti dall'Autorità presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), nei quali confluisce il gettito delle componenti tariffarie istituite dalla stessa Autorità copertura degli oneri connessi all'erogazione e alla gestione dei bonus e il gettito delle altre ulteriori fonti di finanziamento dedicate.
- 6.7 In particolare, SGAtè mantiene in relazione tra loro i soggetti che interagiscono per assicurare l'erogazione dei bonus agli aventi diritto (Comuni, imprese di distribuzione, gestori del servizio idrico integrato, CSEA), consentendo lo scambio delle informazioni necessarie alle attività di rispettiva competenza. In aggiunta, il Sistema consente ai cittadini ammessi ai regimi di compensazione di controllare direttamente e autonomamente lo stato di avanzamento della propria pratica, attraverso il Portale dedicato e accessibile tramite il sito *internet* del Sistema. Inoltre, come si dirà più oltre, a conclusione delle previste verifiche di ammissibilità in capo ai diversi soggetti, SGAtè rende disponibili a CSEA e ai competenti operatori le informazioni necessarie ai fini dell'erogazione della compensazione agli aventi diritto, oltre a trasmettere a Poste Italiane le informazioni funzionali all'invio ai cittadini interessati delle varie missive previste per comunicare l'ammissibilità o meno alla compensazione, la necessità di presentare istanza di rinnovo, le modalità di ritiro dei bonifici domiciliati previsti per l'erogazione dei bonus ai clienti indiretti (si veda oltre), favorendo la gestione di tale flusso di comunicazioni da parte del soggetto incaricato della relativa postalizzazione (Poste Italiane S.p.a).
- 6.8 Il TIBEG e il TIBSI prevedono che i bonus per disagio economico vengano erogati per 12 mesi, decorrenti dalla conclusione delle verifiche di ammissibilità all'agevolazione di cui si è detto sopra. Ai fini dell'erogazione in continuità del bonus per un ulteriore periodo di 12 mesi (qualora permangano invariate le condizioni di ammissione) il cittadino interessato deve presentare domanda di rinnovo entro l'undicesimo mese di erogazione del bonus in vigore, con le medesime modalità stabilite per la prima domanda di accesso all'agevolazione. Il bonus elettrico per disagio fisico, invece, viene riconosciuto agli aventi diritto senza interruzione sino a quando permangono invariate le condizioni di ammissione.
- 6.9 Le modalità di gestione dei bonus nel caso in cui, in corso di erogazione dell'agevolazione, intervengano variazioni rilevanti nelle condizioni di

ammissione alla compensazione o per la determinazione del suo ammontare sono disciplinate in dettaglio nei due Testi Integrati (es.: cessazione della fornitura agevolata; variazioni nella numerosità della famiglia anagrafica e/o, per il bonus gas, nella tipologia d'uso o nella zona climatica di localizzazione del punto di riconsegna; cessato utilizzo delle apparecchiature elettromedicali, variazione della loro tipologia o della loro intensità d'uso che possano dar luogo a diversa compensazione). Il processo di gestione (anche) di questi casi si basa su obblighi informativi, di verifica e flussi di dati che coinvolgono i competenti operatori della filiera e il sistema SGAt.

- 6.10 L'ammontare della compensazione per la fornitura di energia elettrica/gas naturale da riconoscere agli aventi diritto e le modalità di determinazione del bonus sociale idrico per gli utenti diretti e indiretti sono fissati dall'Autorità in coerenza con i criteri previsti dalla normativa di riferimento. Criteri che non sono stati modificati dal DM 124/19 di introduzione dell'automatismo. L'Autorità aggiorna l'entità dei bonus elettrici e gas contestualmente all'aggiornamento delle componenti economiche trimestrali per i clienti domestici in regime di tutela riferite al primo trimestre di ciascun anno.
- 6.11 Ai fini del riconoscimento dei bonus agli aventi diritto, il sistema SGAt rende disponibili ai soggetti competenti le informazioni necessarie per l'erogazione dell'agevolazione (elementi per la quantificazione del bonus, data di inizio e di fine del periodo di agevolazione, secondo quanto disciplinato dal TIBEG e dal TIBSI) e l'impresa di distribuzione/il gestore del servizio idrico integrato competente procedono successivamente ad erogare il bonus applicando la componente tariffaria compensativa (di valore negativo ed espressa, rispettivamente, in euro per punto di prelievo/punto di riconsegna e in euro per punto di fornitura).
- 6.12 Nel caso in cui il soggetto avente diritto sia titolare di un contratto di fornitura ad uso domestico (c.d. cliente diretto) il TIBEG e il TIBSI prevedono che il bonus venga riconosciuto direttamente in bolletta, tramite l'applicazione *pro-quota* giorno della suddetta componente tariffaria. L'impresa di vendita è tenuta a trasferire integralmente il bonus elettrico e gas al cliente finale, applicando la compensazione nella prima fattura utile. Per i clienti gas e idrici indiretti, invece, la compensazione viene riconosciuta tramite l'erogazione di un contributo *una tantum* accreditato, rispettivamente, attraverso bonifico domiciliato ai clienti/utenti gas¹⁸ e tramite accredito sul conto corrente bancario o postale, con recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altra modalità definita dal competente gestore del servizio, agli utenti idrici indiretti. I termini entro i quali la compensazione deve essere erogata dai soggetti competenti sono disciplinati

¹⁸ Il bonifico domiciliato ai clienti/utenti indiretti gas viene erogato da Poste Italiane S.p.a sulla base di una Convenzione stipulata con CSEA.

dall’Autorità tenuto conto delle tempistiche necessarie per la conclusione delle necessarie verifiche di ammissibilità alla compensazione stessa.

- 6.13 In coerenza con quanto disposto dalla normativa, a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento e dalla gestione complessiva dei diversi bonus l’Autorità ha istituito apposite componenti tariffarie e specifici Conti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (nei quali confluiscono, oltre ai contributi versati dai clienti finali, quelli trasferiti a carico del bilancio pubblico, ove previsti).

7 Il ruolo dei diversi soggetti nella gestione dei bonus

- 7.1 Da quanto sopra sintetizzato, risulta evidente come il processo di riconoscimento dei bonus agli aventi diritto coinvolga, nelle diverse fasi in cui si articola, diversi attori istituzionali e operatori delle filiere interessate. Come ricordato, l’interazione tra i vari soggetti e lo scambio tra di essi delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza sono oggi facilitati dal sistema SGAt e comportano molteplici flussi informativi tra i diversi attori e corrispondenti obblighi informativi in capo ad essi.
- 7.2 Nel seguito vengono riassunte le principali attività di competenza dei vari soggetti che, nel sistema attuale, sono funzionali al riconoscimento dei bonus:
- a) i Comuni verificano la sussistenza delle condizioni soggettive di ammissibilità all’agevolazione, con particolare riferimento al livello dell’ISEE; verificano le eventuali variazioni intervenute in tali condizioni di ammissibilità in corso di erogazione del bonus comunicate dal cittadino; trasmettono a SGAt i relativi esiti;
 - b) per i bonus energetici, le imprese di distribuzione, a valle delle verifiche di competenza dei Comuni (vedi sopra) e del sistema SGAt (unicità del bonus per nucleo familiare), tramite SGAt prendono in carico le domande; verificano che le forniture da agevolare abbiano le caratteristiche di ammissibilità previste dalla normativa e dalla regolazione anche attraverso l’interazione con il venditore competente; trasmettono l’esito di tali verifiche al sistema SGAt entro i termini temporali previsti; erogano, tramite le società di vendita, la componente tariffaria compensativa ai punti di prelievo/riconsegna ammessi al regime di agevolazione, con le modalità previste dalla regolazione e sulla base degli elementi informativi ricevuti dal sistema SGAt;
 - c) i venditori di energia elettrica e di gas trasferiscono al cliente/utente domestico titolare del punto di prelievo/riconsegna, nella prima fattura utile, la componente tariffaria compensativa ricevuta nella fattura di trasporto; (per gli utenti indiretti, come visto, è prevista l’erogazione dell’agevolazione

in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario emesso da Poste Italiane; cfr. successiva lettera h));

- d) i gestori del servizio idrico integrato: a valle delle verifiche della sussistenza delle condizioni di ammissibilità di competenza dei Comuni e di SGAtè, tramite SGAtè prendono in carico le domande di accesso/rinnovo del bonus; verificano che le forniture da agevolare abbiano le caratteristiche previste dalla normativa e dalla regolazione; restituiscono l'esito di tali verifiche al sistema SGAtè; sulla base degli elementi informativi ricevuti da SGAtè e in conformità a quanto disposto in materia dalla regolazione, quantificano ed erogano la componente tariffaria compensativa direttamente in bolletta o, per le forniture centralizzate, emettendo assegno o tramite altra modalità di erogazione esterna al ciclo di fatturazione; nel caso di cessazione della fornitura agevolata provvedono a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale la quota residua del bonus, a completamento dell'intero periodo di agevolazione, e ne danno informazione a SGAtè;
- e) le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e i gestori del servizio idrico, nel caso in cui, in corso di erogazione dell'agevolazione, si verificano modifiche o emergano errori che richiedono una modifica dell'esito precedentemente comunicato al sistema SGAtè, sono tenuti a comunicare la rettifica dell'esito al sistema SGAtè;
- f) le imprese di distribuzione di elettricità e di gas, in caso di cessazione della fornitura agevolata, ad esempio a seguito di voltura, sono tenute ad informare il sistema SGAtè, che provvede ad interrompere l'erogazione dell'agevolazione agli utenti diretti; inoltre, sono tenute a comunicare al sistema SGATE il venditore di competenza relativamente ai punti di fornitura da agevolare (nonché ad aggiornare tale informazione in caso di variazioni);
- g) le imprese di distribuzione di gas naturale sono tenute anche a mantenere costantemente aggiornata l'Anagrafica Territoriale settoriale, attraverso un'apposita funzione del sistema SGAtè;
- h) la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali gestisce gli specifici Conti istituiti dall'Autorità e alimentati dal gettito delle componenti tariffarie istituite dalla stessa Autorità ai fini della copertura degli oneri di gestione dei bonus; sulla base delle informazioni ricevute da SGAtè (e dell'apposita Convenzione stipulata con Poste Italiane) autorizza Poste Italiane all'emissione dei bonifici domiciliati ai clienti indiretti gas; veicola a Poste Italiane le informazioni ricevute da SGAtè e funzionali all'invio delle previste comunicazioni ai clienti/utenti inerenti ammissibilità o meno al regime di compensazione, la necessità di rinnovare la domanda di bonus, ecc.; utilizza i dati forniti dal sistema SGAtè per monitorare l'erogazione dei bonus energetici agli aventi diritto.

PARTE III

MODALITA' ATTUATIVE DEL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEI BONUS SOCIALI NAZIONALI PER DISAGIO ECONOMICO

8 Introduzione

- 8.1 Come visto, ai fini dell'ammissione all'agevolazione, della sua successiva quantificazione ed erogazione (e dell'invio delle informative al cliente/utente finale previste dalla regolazione), il sistema attualmente in vigore si basa, da una parte, sulle informazioni che vengono fornite dal cittadino con l'istanza di accesso al bonus (o con la richiesta di rinnovo, ove prevista, o con le comunicazioni di eventuali variazioni intervenute in tali informazioni in corso di erogazione dell'agevolazione) e, dall'altra parte, su informazioni che sono nella disponibilità dei Comuni, delle singole imprese di distribuzione e dei venditori di energia elettrica e di gas e, per il bonus sociale idrico, dei gestori del servizio, per quanto di rispettiva competenza. I flussi di scambio che ne derivano tra questi soggetti sono facilitati dal sistema SGAt.
- 8.2 La procedura automatica per il riconoscimento dei bonus comporta l'eliminazione dell'obbligo di presentare la domanda di ammissione/di rinnovo dell'agevolazione da parte del cliente/utente finale, grazie all'utilizzo di informazioni disponibili nelle banche dati dell'INPS e del Gestore del Sistema Informativo Integrato, e allo scambio di tali informazioni tra questi due soggetti e tra il Gestore del SII e gli operatori della filiera interessata.
- 8.3 E', dunque, necessario valutare quali, tra le informazioni di cui dispongono l'INPS e il Gestore del SII, sono necessarie per dare attuazione al riconoscimento automatico dei bonus agli aventi diritto, e possono sostituire quelle sino ad oggi trasmesse dal cittadino con l'istanza di accesso ai bonus. Più in generale, la valutazione deve essere estesa a quali delle informazioni disponibili nelle banche dati dell'INPS e nel Registro del SII sono funzionali alle diverse fasi in cui si articola il processo automatico di ammissione e di riconoscimento dei bonus, consentendo in tal modo anche un efficientamento del processo stesso rispetto al sistema oggi in vigore (riducendo la numerosità o la complessità dei flussi informativi tra vari soggetti coinvolti nella gestione delle agevolazioni).

9 L'individuazione dei nuovi nuclei familiari da agevolare: il ruolo dell'INPS

- 9.1 Come ricordato, la prima condizione che consente ad un nucleo familiare di accedere ai bonus per disagio economico è quella di trovarsi in una situazione di vulnerabilità economica come misurata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il cui valore deve risultare entro la soglia

massima prevista per l'accesso all'agevolazione (oggi pari, per tutti e tre i bonus, a 8.265 euro; 20.000 euro per le famiglie con oltre quattro figli a carico). In alternativa, il nucleo familiare deve risultare percettore di Reddito/Pensione di cittadinanza o, limitatamente al bonus elettrico, di Carta acquisti (in quest'ultimo caso, come visto, l'accesso al bonus elettrico avviene già oggi automaticamente, tramite flussi di scambio tra il sistema SICA, gestito dall'INPS in qualità di soggetto attuatore della Carta acquisti, e il sistema SGate).

- 9.2 L'individuazione dei nuclei familiari in condizione di vulnerabilità economica come sopra definita può essere effettuata da INPS in base alle informazioni che i cittadini dichiarano tramite le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (nel seguito: DSU) al fine del rilascio delle attestazioni ISE/ISEE necessarie per accedere alle prestazioni a carattere sociale (es.: Carta acquisti, Reddito/ Pensione di cittadinanza, bonus asilo).
- 9.3 Dunque, sulla base delle DSU presentate dai cittadini ai soggetti competenti (Comuni, CAF e INPS) e successivamente attestate dall'INPS (ossia relativamente alle quali l'INPS ha rilasciato l'attestazione ISEE), l'INPS invierà periodicamente al Gestore del SII l'elenco dei nuclei familiari agevolabili, ossia aventi titolo al riconoscimento dei bonus in quanto in condizione di disagio economico come sopra definita.
- 9.4 In particolare, l'INPS trasmetterà al Gestore del SII, di norma ogni mese (entro una data da definirsi), l'elenco dei nuclei familiari che risultano agevolabili in base alle DSU attestate nel mese precedente, suddiviso in tre classi di agevolazione¹⁹:
- a) DSU attestate relative a nuclei con ISEE Ordinario \leq 8.265;
 - b) DSU attestate relative a nuclei con $8.265 < \text{ISEE Ordinario} \leq 20.000$ con 4 (o più) figli e/o percettori di RdC/PdC;
 - c) DSU attestate relative a nuclei con ISEE Ordinario > 20.000 percettori di RdC/PdC.
- 9.5 Questa suddivisione tra classi di agevolazione è funzionale al successivo monitoraggio da parte dell'Autorità dell'evoluzione del sistema di agevolazioni e consente di evitare sovrapposizioni tra classi.
- 9.6 Per ogni DSU attestata/nucleo familiare agevolabile l'INPS trasmetterà al Gestore del SII le seguenti informazioni, contenute nella DSU. L'elenco definitivo delle informazioni che l'INPS includerà nel flusso mensile al Gestore del SII sarà definito a valle della consultazione sul presente documento, in

¹⁹ Nei casi in cui le DSU siano presentate dal cittadino o inviate dal Comuni/CAF ad INPS a ridosso della fine del mese N-1, saranno attestate da INPS nel mese successivo (MESE N) e saranno trasmesse al Gestore del SII nel flusso del mese N+1.

quanto dipenderà (in parte) dalle soluzioni finali prescelte ai fini del riconoscimento automatico delle agevolazioni:

- a) protocollo della DSU;
- b) data di presentazione della DSU;
- c) data di termine validità della DSU (31/12 dell'anno di presentazione per gli ISEE ordinari; 6 mesi dalla data di presentazione per gli ISEE correnti);
- d) data di rilascio dell'attestazione ISEE;
- e) codice di attestazione ISEE
- f) classe di agevolazione (di cui al precedente punto 9.4);
- g) codici di eventuali omissioni o difformità della DSU);
- h) indirizzo di abitazione del nucleo (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia);
- i) Comune di abitazione del nucleo o relativo codice ISTAT
- j) indicazione se la casa di abitazione del nucleo è in locazione;
- k) codici fiscali (CF) dei singoli componenti del nucleo;
- l) residenza dei componenti del nucleo, ove diversa da quella di cui alle lettere h) e i) e ove indicata nella DSU;
- m) indirizzo mail e/o numero di telefono (ove indicati nella DSU).

- 9.7 Si anticipa che, rispetto alle informazioni che oggi vengono fornite dal richiedente il bonus con la domanda di ammissione (o di rinnovo), l'attuale modello di DSU non include elementi informativi relativi al codice POD/PDR/al codice di fornitura idrica o codice cliente idrico (necessari per la diretta individuazione delle forniture centralizzate di gas metano e delle forniture del servizio idrico, sia individuali sia centralizzate) e al numero di componenti della famiglia anagrafica (utilizzato per la quantificazione dell'agevolazione). Nel seguito, tali profili e ciò che ne consegue per quanto attiene alle modalità di implementazione dell'automatismo, verranno ripresi in maggior dettaglio.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

S 1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione al processo di identificazione dei nuclei familiari agevolabili?

Motivare la risposta.

10 L'individuazione della fornitura da agevolare: il ruolo del Gestore del SII e dei gestori del servizio idrico

- 10.1 Come ricordato (cfr. Parte II), una delle condizioni per l'ammissione di un nucleo familiare in condizioni di disagio economico ai bonus elettrico/gas/idrico è che il nucleo sia intestatario di una fornitura elettrica/gas/idrica attiva o che usufruisca di una fornitura condominiale centralizzata; fornitura che deve

presentare le caratteristiche di ammissibilità previste dalla normativa e dalla regolazione.

- 10.2 Nel sistema attuale, la fornitura per la quale è richiesto l'accesso al bonus viene direttamente indicata dal richiedente nell'istanza di accesso.
- 10.3 Ai fini del riconoscimento automatico dei bonus, venendo meno tale istanza di accesso, e non essendo nella disponibilità dell'INPS l'informazione relativa alle forniture di elettricità/gas/servizio idrico afferenti i nuclei familiari ISEE, il primo compito al quale è chiamato il Gestore del SII/il gestore del servizio idrico è, dunque, quello di individuare la fornitura afferente ciascun nucleo familiare agevolabile indicato dall'INPS e di assicurare che siano verificate le condizioni di ammissibilità della fornitura stessa previste dalla normativa e dalla regolazione (cfr. punto 6.3 e successivo paragrafo 10.4).
- 10.4 La ricerca della fornitura da agevolare si può basare, da una parte, sulle informazioni relative ai singoli nuclei in situazione di disagio economico e sociale trasmesse al Gestore del SII dall'INPS e, dall'altra, limitatamente ai bonus energetici, sui dati aggiornati relativi ai punti di prelievo/di riconsegna che sono già nella disponibilità del Gestore del SII (contenuti nel Registro Centrale Ufficiale).

10.1 Forniture individuali elettriche e gas

- 10.5 Per le forniture individuali elettriche e gas (c.d. clienti/utenti diretti) i codici fiscali (CF) dei componenti del nucleo familiare agevolabile (contenuti nel flusso informativo trasmesso da INPS) sono, di norma, sufficienti per consentire al Gestore del SII di individuare la fornitura (il POD/PDR) da agevolare e procedere a verificare che presenti le caratteristiche previste per l'ammissione all'agevolazione.
- 10.6 In particolare, si potranno presentare diverse casistiche; per alcune di queste si rende necessario definire le regole di prevalenza che il Gestore del SII dovrà seguire per individuare la fornitura a beneficio della quale potrà essere erogata l'agevolazione nel caso di esito positivo delle successive verifiche delle condizioni di ammissibilità. Nel seguito si propone una disamina delle principali possibili casistiche.
- 10.7 *A)* Il Gestore del SII individua una fornitura elettrica attiva (un POD) intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare. Caso non problematico. Il Gestore del SII può procedere alle successive verifiche di ammissibilità e, in caso di esito positivo, il bonus potrà essere erogato.
- 10.8 *B)* Il Gestore del SII individua una fornitura gas attiva (un PDR) per uso di acqua calda/cottura cibi e riscaldamento (nel seguito: ACR) intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare. Caso non problematico. Il Gestore del SII può procedere alle successive verifiche di ammissibilità e, in caso di esito positivo, il bonus potrà essere erogato.

- 10.9 C) Il Gestore del SII individua un PDR attivo intestato ad un componente del nucleo familiare ma relativo ad una fornitura solo per usi di acqua calda/cottura cibi (nel seguito: AC) o solo per uso di riscaldamento (nel seguito: R). In tal caso il Gestore del SII dovrà procedere a verificare se il nucleo familiare è intestatario di una ulteriore fornitura individuale o centralizzata di gas agevolabile per la tipologia d'uso del gas complementare o per ACR, ferma restando la necessità che, nella successiva quantificazione ed erogazione del bonus venga sempre rispettato il vincolo di unicità del bonus ACR per nucleo familiare (verifica di competenza del Gestore del SII: cfr. successivo paragrafo 10.5). Dunque, ad esempio, se la fornitura individuale identificata dal Gestore del SII è per solo uso AC, all'eventuale ulteriore fornitura individuale o centralizzata agevolabile afferente il nucleo potrà essere riconosciuta solo la quota 'complementare' del bonus gas ACR, ossia la quota relativa ai soli usi R). (in merito alla ricerca delle forniture gas centralizzate si veda il successivo paragrafo 10.3).
- 10.10 D) Il Gestore del SII individua 2 (o più) POD attivi intestati ad uno o più componenti del nucleo familiare. In tal caso il Gestore del SII dovrà dare priorità al POD localizzato nel Comune di residenza del nucleo familiare; in subordine (nel caso in cui entrambe i POD siano localizzati nel Comune di residenza del nucleo) al POD localizzato all'indirizzo di residenza del nucleo familiare; in subordine, al POD eventualmente localizzato all'indirizzo di residenza di un componente del nucleo familiare diverso da quello del nucleo stesso.
- 10.11 E) Il Gestore del SII individua due forniture (due POD o PDR) attive collegate a due CF identici (omocodia) – In tal caso il Gestore dovrà individuare il POD/PDR localizzato all'indirizzo del nucleo da agevolare.
- 10.12 F) Il Gestore del SII individua un POD/PDR non attivo (o che non presenta le caratteristiche di ammissibilità previste dalla normativa e dalla regolazione). In tal caso il nucleo familiare non viene agevolato.
- 10.13 G) Il Gestore del SII non individua alcun POD intestato ai componenti del nucleo familiare. Questo potrebbe derivare, ad esempio, da errori materiali nella comunicazione dei dati rilevanti da parte del cliente/utente al proprio venditore, o da parte del venditore competente al SII; da mancate vulture; dal mancato aggiornamento del Registro Centrale del SII. In tali casi il nucleo familiare non verrà agevolato (fatta salva la facoltà del cliente/utente interessato di presentare reclamo sull'esito negativo del processo, al fine di ottenere, nel caso di motivi di rigetto imputabili ad errori di terzi, la rettifica del rigetto e il riconoscimento dell'agevolazione).
- 10.14 H) Il Gestore del SII individua 2 PDR-ACR intestati ad uno stesso componente del nucleo familiare. In tal caso dovrà essere data priorità alla fornitura localizzata nel Comune di residenza del nucleo, in subordine (nel caso entrambi

i PDR siano localizzati nello stesso Comune) al PDR localizzato all'indirizzo di residenza del nucleo.

10.15 *I)* Il Gestore del SII individua 2 PDR intestati ad uno stesso componente del nucleo familiare e relativi a diverse categorie d'uso del gas (es.: una fornitura individuale AC ed una fornitura individuale R o ACR). In tal caso (sempre qualora siano verificate dal Gestore del SII le condizioni di ammissione) il bonus potrà essere erogato per le due forniture che risultano complementari relativamente all'uso del gas (AC e R) o, comunque, sempre nel rispetto del vincolo di unicità del bonus gas (ACR) per nucleo familiare.

10.16 *L)* Il Gestore del SII individua 2 PDR intestati a due diversi componenti del nucleo familiare:

L1a) se sono entrambi per usi di ACR e localizzati all'indirizzo di residenza del nucleo familiare, il Gestore del SII dovrà dare priorità al PDR intestato al dichiarante;

L1b) se i PDR sono entrambi ACR ma ad indirizzi diversi, il Gestore del SII dovrà dare priorità alla fornitura localizzata nel Comune di residenza del nucleo e, in subordine, alla fornitura localizzata all'indirizzo di residenza del nucleo familiare.

L2a) se i PDR sono uno per solo uso di AC e uno per uso di R o ACR e se sono localizzati allo stesso indirizzo di residenza del nucleo familiare, l'agevolazione potrà essere riconosciuta ad entrambi, ferma restando la necessità che, nella quantificazione ed erogazione del bonus, venga sempre rispettato il vincolo di unicità del bonus ACR per nucleo familiare (verifica di competenza del Gestore del SII);

L2b) se i PDR sono uno per solo uso AC e uno per usi di R o ACR ma sono localizzati in indirizzi diversi, l'agevolazione potrà essere riconosciuta ad entrambi, ferma restando la necessità che, nella quantificazione ed erogazione del bonus venga sempre rispettato il vincolo di unicità del bonus ACR per nucleo familiare.

10.17 *M)* Il Gestore del SII non individua alcun PDR attivo intestato ai componenti del nucleo (o alcun PDR attivo e con le caratteristiche previste dalla regolazione). In aggiunta alle possibili spiegazioni già viste sopra per le forniture elettriche (errori materiali, mancate voltture, mancato allineamento del Registro Centrale del SII), nel caso delle forniture di gas metano questo può verificarsi anche se: a) la zona geografica in cui è localizzato l'indirizzo di residenza del nucleo (e, ove diversi e disponibili, gli indirizzi di residenza di altri componenti del nucleo) non è metanizzata; se il Gestore del SII verifica che questo è il caso, il nucleo non verrà agevolato; b) se, invece, il Gestore del SII verifica che la zona geografica in questione è metanizzata, dovrà procedere a verificare se vi sono forniture centralizzate di gas metano afferenti il nucleo familiare (cfr. successivo paragrafo 10.3.)

10.18 Si evidenzia come la previsione di un possibile ‘spacchettamento’ del riconoscimento del bonus gas nella parte per uso di acqua calda/cottura (fornitura diretta) e nella parte per uso riscaldamento centralizzato tra due componenti diversi del nucleo familiare, implica maggiori complessità nel processo di gestione dei bonus da parte del Gestore del SII, *in primis* in termini di verifiche, con particolare riferimento alla verifica dell’unicità del bonus gas (ACR) per nucleo familiare.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

S 2. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in relazione al processo di identificazione delle forniture individuali elettriche e di gas metano agevolabili?

S 3. Si condividono i criteri di prevalenza illustrati in relazione alle diverse possibili casistiche?

S 4. Le casistiche illustrate si ritengono esaustive?

S 5. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l’Autorità dovrebbe tener conto?

Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, formulare proposte alternative.

10.2 Forniture individuali del servizio idrico integrato

10.19 Il quadro di riferimento per l’individuazione delle forniture del servizio idrico integrato presenta maggiori criticità ed un maggior livello di incertezza rispetto a quello relativo alle forniture individuali elettriche e di gas naturale. Infatti, i gestori del servizio idrico non sono attualmente accreditati al SII e il SII non dispone di alcuna informazione in relazione alle forniture e alle utenze idriche. Pertanto, non è possibile per il Gestore del SII collegare i CF dei componenti del nucleo familiare agevolabile ad una fornitura idrica, né ad un gestore del servizio.

10.20 Quanto sopra rappresenta una criticità per l’individuazione sia delle forniture idriche individuali, sia delle forniture idriche centralizzate (in proposito si veda il successivo paragrafo 10.3).

10.21 Al fine di superare le problematiche conseguenti all’assenza di collegamento tra il SII e i gestori del servizio idrico, l’orientamento dell’Autorità è quello di integrare nell’ambito del SII le informazioni relative all’Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato (ATID), che contiene informazioni costantemente aggiornate in merito al Comune/ai Comuni serviti dai diversi gestori con riferimento ai comparti di Acquedotto-Distribuzione, Fognatura nera e mista e Depurazione. Tale collegamento consentirebbe, dunque, al Gestore del SII di individuare il gestore del servizio idrico che serve il territorio comunale in cui

risiede il nucleo familiare agevolabile (utilizzando il dato relativo al Comune di residenza del nucleo ricevuti dall'INPS).

- 10.22 Nel seguito vengono illustrate opzioni regolatorie alternative inerenti al successivo processo di ricerca della fornitura individuale idrica da agevolare.

Opzione A) – Richiesta di integrazione nel modello di DSU del codice di fornitura/codice utente idrico

- 10.23 Una prima opzione è quella di prevedere che nell'attuale modello di DSU possa essere integrata l'informazione relativa al codice di fornitura idrica in relazione alla quale il dichiarante vorrebbe che il nucleo familiare cui si riferisce la DSU stessa accedesse al bonus sociale idrico e al relativo gestore del servizio. Questo consentirebbe al Gestore del SII di trasmettere tale informazione al gestore del servizio idrico territorialmente competente e a quest'ultimo di effettuare le successive verifiche di ammissibilità funzionali al riconoscimento dell'agevolazione e, in caso di esito positivo, possa procedere a quantificare il bonus ai fini della sua successiva erogazione (vedi successivo Capitolo 11).
- 10.24 L'aggiornamento del modello di DSU è previsto dalla normativa di riferimento (dPCM 159/2013), su proposta dell'INPS, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali.
- 10.25 Qualora tale soluzione emergesse, anche a valle della consultazione sul presente documento, come la più efficace ed efficiente al fine di assicurare il riconoscimento automatico del bonus sociale idrico a tutti gli utenti diretti che rispondono ai requisiti di ammissione, l'Autorità avanzerà motivata richiesta in tal senso nelle sedi istituzionali preposte.
- 10.26 A tal proposito si evidenzia che, affinché tale opzione possa risultare risolutiva delle criticità di cui sopra, l'indicazione del codice di fornitura/codice utente idrico nella DSU dovrebbe risultare obbligatoria.

Opzione B) – Il gestore idrico territorialmente competente identifica la fornitura da agevolare utilizzando i CF e l'indirizzo di residenza del nucleo familiare

- 10.27 Nelle more della possibile integrazione della DSU nei termini di cui sopra o in alternativa a tale soluzione, il Gestore del SII, una volta individuato, tramite l'ATID, il gestore territorialmente competente, trasmetterà a quest'ultimo i CF e l'indirizzo di residenza del nucleo da agevolare (con un flusso e modalità da definirsi successivamente) cosicché il gestore possa ricercare la fornitura da agevolare e effettuare le relative verifiche di ammissibilità e, in caso di esito positivo, possa procedere a quantificare il bonus ai fini della sua successiva erogazione (vedi successivo Capitolo 11).

- 10.28 Nel caso di territori serviti da più gestori (come, ad esempio, alcuni comuni siciliani), il collegamento con l'ATID potrebbe non essere sufficiente a consentire al Gestore del SII di individuare il gestore che ha in corso un contratto di fornitura con uno dei componenti del nucleo da agevolare. In questi casi, pertanto, l'Autorità è orientata a prevedere che il Gestore del SII trasmetta, in sequenza, a tutti i gestori che servono il territorio le informazioni di cui sopra. I gestori verificheranno se quell'indirizzo rientra tra quelli da essi serviti e, in tal caso, procederanno a verificare se vi è una fornitura attiva e agevolabile intestata ad uno dei componenti del nucleo.
- 10.29 Anche per le forniture individuali idriche, così come già visto per le forniture individuali elettriche e di gas metano, la ricerca della fornitura afferente al nucleo familiare potrà produrre diversi possibili esiti.
- 10.30 *A)* Il gestore idrico trova una fornitura agevolabile intestata ad uno CF del nucleo familiare. In tal caso (in caso di esito positivo delle successive verifiche di ammissibilità, *caveat* che vale anche per i casi successivi) l'agevolazione potrà essere riconosciuta.
- 10.31 *B)* Il gestore idrico trova due (o più) forniture agevolabili intestate ad uno stesso componente del nucleo o a componenti diversi. – In tal caso il gestore dovrà procedere secondo le regole di prevalenza sopra illustrate per il caso analogo delle forniture elettriche (dunque, dando priorità alla fornitura localizzata nel Comune di residenza del nucleo; in subordine a quella localizzata all'indirizzo di residenza del nucleo; in subordine alla fornitura localizzata in indirizzo di residenza di un componente del nucleo diverso da quello del nucleo medesimo).
- 10.32 *C)* Il gestore idrico individua due forniture agevolabili collegate a due CF identici (omocodia). Anche in tal caso il gestore dovrà procedere in analogia con quanto illustrato sopra per il caso analogo delle forniture elettriche e di gas metano, ossia dovrà individuare il punto di fornitura localizzato all'indirizzo del nucleo da agevolare.
- 10.33 *D)* Il gestore idrico individua una fornitura (o più forniture) non attiva/e o non agevolabile/i intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare. In tal caso il nucleo non viene agevolato.
- 10.34 *E)* Il gestore idrico non trova alcuna fornitura agevolabile intestata ai componenti del nucleo familiare. In aggiunta alle possibili spiegazioni comuni al caso elettrico e gas (errori materiali, mancate volture), analogamente a quanto già visto per il gas naturale, nel caso delle forniture idriche questo può verificarsi anche se i componenti del nucleo familiare agevolabile vivono in condominio e usufruiscono di una fornitura idrica centralizzata. Dunque il gestore del servizio dovrà procedere a ricercare un'eventuale fornitura idrica centralizzata afferente al nucleo seguendo i criteri illustrati nel successivo paragrafo 10.3),

Opzione C) – Identificazione della fornitura idrica tramite le forniture elettriche agevolate

- 10.35 L’Opzione B) sopra delineata potrebbe comportare attività gestionali difficilmente sostenibili per i gestori idrici di minori dimensioni.
- 10.36 In aggiunta, tale opzione potrebbe non risultare efficace nel caso in cui le banche dati dei gestori non siano aggiornate o complete e/o, nei casi in cui il punto di fornitura idrica non coincida con l’indirizzo di abitazione del nucleo che viene utilizzato per la ricerca della fornitura da agevolare.
- 10.37 Inoltre, l’utilizzo del dato relativo all’indirizzo del nucleo familiare potrebbe non essere efficace per individuare la fornitura da agevolare per criticità che sono intrinseche al dato “indirizzo”; in particolare, in mancanza di un sistema universale di codifica degli indirizzi, in casi specifici (es.: indirizzi con nomi doppi o multipli, numeri civici con interno) questo dato (che non è oggetto di controllo da parte di INPS) potrebbe essere riportato con modalità diverse nella DSU e nel contratto di fornitura idrico. Nei casi di cui sopra, dunque, il gestore del servizio idrico potrebbe non riuscire ad individuare la fornitura centralizzata utilizzando il solo dato “indirizzo”, per effetto della mancata corrispondenza tra le modalità con cui lo stesso è dichiarato nella DSU e quelle con cui è presente nella propria banca dati.
- 10.38 In considerazione di quanto sopra, l’Autorità è orientata a considerare un’opzione alternativa ai fini dell’individuazione della fornitura idrica da agevolare, basata su una forte semplificazione del processo di ricerca.
- 10.39 In particolare, l’opzione si basa sull’assunzione che i nuclei familiari titolari di un bonus elettrico per disagio economico, nell’abitazione in cui è localizzato il POD agevolato abbiano necessariamente anche una fornitura idrica, per la quale hanno parimenti il diritto a beneficiare del bonus sociale idrico in considerazione del fatto che il loro ISEE risulta entro la soglia di accesso prevista dalla normativa (analoga per i tre bonus per disagio economico).
- 10.40 A tali fini, il Gestore del SII, dopo aver verificato che il nucleo in questione non sia già beneficiario di un bonus sociale idrico (cfr. successivo paragrafo 10.5), trasmetterà (con modalità da definirsi) ai gestori del servizio idrico territorialmente competenti, per ogni nucleo familiare già beneficiario del bonus elettrico, i dati relativi al POD agevolato (CF dell’intestatario e indirizzo), il dato relativo alla numerosità dei componenti del nucleo e la data di inizio e di fine del periodo di agevolazione (cfr. successivo paragrafo 10.5), ai fini della successiva quantificazione dell’agevolazione.
- 10.41 Sulla base di tali informazioni, il gestore del servizio potrà direttamente procedere a quantificare il bonus (cfr. successivo Capitolo 11).
- 10.42 Si premette che, in tal caso, l’erogazione dell’agevolazione non potrà avvenire nel documento di fatturazione, ma dovrà necessariamente avvenire tramite

emissione di bonifico bancario o assegno intestato al titolare del POD agevolato indicato dal Gestore del SII e inviato all'indirizzo di residenza del nucleo familiare o altra modalità 'indiretta' definita dal gestore idrico (cfr. successivo Capitolo 11 sulle modalità di erogazione dei bonus). Si evidenzia che tale opzione presenta la criticità di non assicurare che l'indirizzo del POD agevolato sia l'indirizzo di residenza dell'intestatario.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 6. Quali tra le Opzioni illustrate ai fini dell'identificazione delle forniture individuali idriche agevolabili si ritiene preferibile e per quali motivi (evidenziare i punti di forza e criticità in relazione alle altre opzioni).*
- S 7. Quali modalità si ritiene debbano essere utilizzate nella fase di prima attuazione dell'automatismo, per la trasmissione da parte del Gestore del SII ai gestori del servizio idrico integrato delle informazioni funzionali ai processi sopra descritti?*
- S 8. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto, anche al fine di superare le problematiche conseguenti all'attuale mancanza di collegamento tra il Sistema Informativo Integrato e il gestori del servizio idrico?*

10.3 Forniture centralizzate di gas metano e del servizio idrico integrato

- 10.43 La ricerca della fornitura da agevolare tramite i CF dei componenti del nucleo familiare non consente di individuare eventuali forniture centralizzate (condominiali), in quanto tali forniture sono di norma intestate al condominio, agli amministratori o, nel caso del gas metano, a società di gestione calore.
- 10.44 Nel sistema attuale, per ovviare a questo problema, nell'istanza di accesso al bonus il soggetto richiedente deve fornire una serie di informazioni specifiche nel caso in cui abiti/risieda in condominio; in particolare, gli utenti indiretti per accedere al bonus gas devono obbligatoriamente fornire il PDR, il Comune di fornitura se diverso da quello di abitazione del nucleo, il nominativo, il CF/la Partita IVA dell'intestatario dell'impianto condominiale. Per l'accesso al bonus sociale idrico, è prevista l'indicazione del codice di fornitura e del gestore idrico competente, la denominazione/l'identificativo del condominio e il relativo indirizzo se diverso da quello di residenza del nucleo.
- 10.45 Diversamente dal caso del gas, per il bonus sociale idrico nel caso in cui la fornitura di cui si richiede l'agevolazione sia centralizzata, l'indicazione delle suddette informazioni nella istanza di accesso non è obbligatoria, e questo ha generato e genera tutt'oggi non poche criticità nell'individuazione delle forniture idriche centralizzate da agevolare.
- 10.46 Come detto, la DSU presentata dai cittadini per richiedere l'attestazione ISEE non contiene elementi informativi utili ad identificare direttamente l'eventuale

fornitura condominiale di gas e/o idrica afferente il nucleo familiare ISEE (PDR/codice di fornitura idrico e gestore idrico competente).

- 10.47 Nel sistema di riconoscimento automatico del bonus è, dunque, necessario definire il processo che consenta al Gestore del SII/al gestore del servizio idrico territorialmente competente (individuato attraverso il previsto collegamento del SII all'ATID, come descritto al precedente paragrafo 11.2, punto 10.21), di individuare l'eventuale fornitura centralizzata afferente al nucleo familiare agevolabile indicato dall'INPS.

Opzione A) – Richiesta di integrazione della DSU

- 10.48 Una prima opzione è quella di richiedere alle istituzioni competenti l'integrazione della DSU con le informazioni necessarie a consentire di identificare con certezza le forniture centralizzate da agevolare, analogamente all'ipotesi formulata per l'individuazione delle forniture individuali idriche (cfr. paragrafo 10.2, Opzione A)). Qualora tale soluzione emergesse, anche a valle della consultazione sul presente documento, come la più efficace ed efficiente al fine di assicurare il riconoscimento automatico dei bonus gas e idrico a tutti gli utenti indiretti che rispondono ai requisiti di ammissione, l'Autorità avvanzerà motivata richiesta in tal senso nelle sedi istituzionali preposte.
- 10.49 In particolare, in tal caso, l'Autorità è orientata a richiedere che la DSU sia integrata con le seguenti informazioni:
- autodichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, (se del caso) che l'abitazione di residenza del nucleo (o, in alternativa, l'abitazione di uno dei componenti del nucleo, ove diversa dalla prima e indicata nella DSU) sia in un condominio;
 - autodichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, (se del caso) che il nucleo (o, in alternativa) un componente del nucleo (vedi sopra) usufruisce di una fornitura condominiale di gas naturale e/o idrica;
 - PDR e codice di fornitura/codice utente idrico relativo alla eventuale fornitura centralizzata/alle eventuali forniture centralizzate di cui sopra.
- 10.50 Affinché tale opzione possa essere risolutiva delle criticità sopra evidenziate in relazione all'individuazione delle eventuali forniture centralizzate afferenti i nuclei familiari agevolabili, le informazioni di cui sopra dovrebbero essere obbligatoriamente fornite nella DSU.
- 10.51 Per il settore gas questi elementi informativi integrativi, unitamente a quelli già oggi ricavabili dalla DSU che verranno trasmessi da INPS al SII, consentirebbero al Gestore del SII di individuare direttamente il punto da agevolare, di effettuare le necessarie verifiche sulla fornitura e (in caso di esito positivo di tali verifiche) di quantificare l'entità del bonus che dovrà essere corrisposto dai soggetti competenti (cfr. successivo Capitolo 11).

- 10.52 Per il settore idrico, l'integrazione della DSU nei termini sopra esposti consentirebbe al Gestore del SII di inviare (con modalità da definirsi) ai gestori del servizio territorialmente competenti precedentemente individuati, per ogni nucleo familiare agevolabile, oltre ai CF dei componenti del nucleo e all'informazione relativa all'indirizzo di residenza, anche il codice fornitura/codice utente.
- 10.53 Qualora tale soluzione emergesse, anche a valle della consultazione sul presente documento, come la più efficace ed efficiente al fine di assicurare il riconoscimento automatico del bonus sociale idrico a tutti utenti diretti che rispondono ai requisiti di ammissione, l'Autorità avvanzerà motivata richiesta in tal senso nelle sedi istituzionali preposte. Va tuttavia considerato che, in considerazione dei tempi necessari per la consultazione e di quelli (eventualmente) richiesti dalla procedura prevista dalla normativa ai fini della valutazione della necessità di integrare la DSU nei termini di cui sopra, tale Opzione (qualora la procedura si concluda con esito positivo) non sarebbe comunque compatibile con l'avvio del riconoscimento automatico dei bonus agli utenti indiretti gas e idrici dal 1° gennaio 2021, come invece previsto dal DL 124/19.
- 10.54 Anche in considerazione di quanto sopra, l'Autorità formula nel seguito alcune opzioni alternative orientate a consentire, anche nel sistema di riconoscimento automatico dell'agevolazione, l'identificazione della fornitura centralizzata di gas metano e/o idrica da agevolare.

Opzione B) – Individuazione della fornitura centralizzata gas e/o idrica attraverso l'indirizzo di abitazione del nucleo familiare

- 10.55 La seconda Opzione che si propone alla consultazione (attuabile, a differenza dell'Opzione A, sin dall'avvio del riconoscimento automatico) è quella di procedere all'individuazione delle forniture centralizzate gas e idriche sulla base dell'indirizzo di abitazione afferente al nucleo agevolabile indicato da INPS o, in subordine e ove diverso e disponibile, l'indirizzo di abitazione di uno dei componenti il nucleo familiare.
- 10.56 In questa ipotesi, nel caso del gas il Gestore del SII utilizzerà direttamente tale dato per ricercare l'eventuale fornitura centralizzata da agevolare (ed effettuare le successive verifiche sulle condizioni di ammissibilità all'agevolazione previste dalla regolazione).
- 10.57 A tal proposito giova ricordare che ai sensi della delibera 850/17, il Registro del SII è popolato sia con l'indirizzo del PDR, sia con l'indirizzo della corrispondente fornitura nel caso in cui quest'ultimo non coincida con quello del PDR. Questo secondo indirizzo, ove presente nel Registro in quanto differente da quello del PDR, dovrebbe coincidere con quello di abitazione afferente al nucleo agevolabile indicato dall'INPS e, quindi, dovrebbe consentire al Gestore del SII di risalire al PDR centralizzato afferente lo stesso nucleo familiare.

- 10.58 La ricerca della fornitura centralizzata di gas metano con le modalità sopra esposte può dar luogo a diversi esiti, già analizzati con riferimento alla ricerca delle forniture individuali di gas metano. Si rimanda, pertanto al paragrafo 10.1.
- 10.59 Per quanto riguarda le forniture centralizzate idriche, tale opzione non si discosta da quella analoga precedentemente esposta ai fini della individuazione delle forniture idriche individuali, basata anche sull'utilizzo dell'indirizzo di abitazione del nucleo familiare come parametro di ricerca (cfr. Opzione B, paragrafo 10.2). Diversamente dal caso gas, nel caso in cui l'indirizzo di fornitura del servizio idrico sia diverso da quello di abitazione del nucleo familiare utilizzato come parametro di ricerca, tale opzione potrebbe non risultare efficace in quanto il gestore del servizio idrico (diversamente dal Gestore del SII per le forniture gas) potrebbe non essere in grado di mettere in relazione i due dati.

Opzione C1) – Individuazione della fornitura centralizzata idrica tramite le forniture elettriche agevolate

- 10.60 In alternativa alle opzioni di cui sopra, per l'individuazione della fornitura centralizzata idrica l'Autorità è orientata ad applicare l'opzione semplificatrice già sopra descritta ai fini della ricerca delle forniture idriche individuali, alla quale, dunque si rimanda (cfr. Opzione C, paragrafo 10.2).

Opzione C2) – Individuazione della fornitura centralizzata gas/idrica da agevolare per stadi

Bonus gas

- 10.61 La ricerca della fornitura centralizzata di gas metano per acqua calda/cottura e riscaldamento (ACR) tramite il ricorso all'indirizzo/agli indirizzi di abitazione afferente/afferenti il nucleo da agevolare (Opzione B) di cui sopra), in alcuni casi potrebbe non essere efficace, per le possibili criticità sopra esposte.
- 10.62 A fronte di tali possibili criticità, ove ritenute particolarmente rilevanti, si propone alla consultazione una ulteriore Opzione che prevede di procedere all'individuazione della/e fornitura/e di gas metano da agevolare per stadi, come descritto nel seguito.
- 10.63 Primo stadio – Come sopra illustrato (cfr. paragrafo 10.1) utilizzando i CF dei componenti del nucleo familiare agevolabile il Gestore del SII potrebbe aver individuato una fornitura diretta di gas metano per solo uso di acqua calda/cucina (AC) o per solo uso di riscaldamento (R).
- 10.64 Secondo stadio – In tal caso il Gestore del SII invierà ad un soggetto terzo da individuarsi, i dati di contatto (indirizzo postale e, ove disponibili, email e telefono) dell'intestatario di tale fornitura diretta. Il soggetto terzo contatterà per iscritto quest'ultimo al fine di verificare se risiede in un condominio ed è servito da una fornitura di gas metano centralizzata. L'Autorità ritiene che tale contatto

debba avvenire attraverso l'invio per posta o, in subordine, per e-mail (ove disponibile), di una comunicazione con allegato un modello di autodichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, attraverso il quale il soggetto contattato dichiarerà (se del caso) di usufruire di una fornitura centralizzata di gas metano, comunicando il relativo PDR di fornitura condominiale. Autodichiarazione che dovrà essere restituita (tramite posta o email) allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente.

- 10.65 Nel caso in cui il soggetto intestatario della fornitura diretta di gas metano AC o R dichiari di usufruire anche di una fornitura centralizzata, fornendo il relativo PDR condominiale, lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente potrà procedere, attraverso la consultazione del Registro del SII, alle previste verifiche di ammissibilità della fornitura, restituendo il relativo esito al SII che provvederà a quantificare il bonus (in caso di esito positivo delle suddette verifiche) e ad inviare gli elementi informativi rilevanti a CSEA, ai fini della successiva erogazione dell'agevolazione. Si anticipa che, in tal caso, l'erogazione del bonus ACR potrebbe avvenire tramite emissione di un unico bonifico domiciliato, intestato al titolare della fornitura diretta (vedi successivo paragrafo 11.2). In alternativa, la quota di bonus relativa agli usi di AC o R della fornitura individuale potrebbe essere erogata separatamente in bolletta e solo la quota parte rimanente del bonus (per solo uso R o AC) verrebbe erogata tramite bonifico bancario.
- 10.66 La ricerca della fornitura gas centralizzata, con le modalità sopra esposte, potrebbe essere estesa, in subordine, anche agli altri componenti del nucleo familiare (diversi da quello intestatario della fornitura di gas metano individuale).
- 10.67 Si evidenzia come l'applicazione di tale Opzione, nella misura in cui 'spacchetta' il riconoscimento del bonus gas nella parte per uso di acqua calda/cottura (fornitura diretta) e nella parte per uso riscaldamento centralizzato tra due forniture afferenti due diversi componenti del nucleo familiare, implica maggiori complessità nel processo di gestione dei bonus da parte del Gestore del SII, *in primis* in termini di verifiche, con particolare riferimento alla verifica dell'unicità del bonus gas (ACR) per nucleo familiare.
- 10.68 Nel caso in cui (diversamente dal caso di cui al punto 10.63) il Gestore del SII non abbia individuato alcuna fornitura individuale di gas naturale per solo uso AC o R afferente al nucleo familiare agevolabile, la ricerca dell'eventuale fornitura centralizzata potrà avvenire con le stesse modalità e con gli stessi criteri di ricerca descritti al precedente punto 10.65: il Gestore del SII trasmetterà ad un soggetto terzo da individuarsi i contatti del nucleo familiare agevolabile al fine di verificare (tramite autodichiarazione inviata per posta o, in subordine, per posta elettronica) se uno dei componenti del nucleo abiti in condominio e usufruisca di una fornitura centralizzata di gas metano. Verrà data priorità alla ricerca di una fornitura centralizzata di gas metano all'indirizzo del

nucleo familiare agevolabile e, solo in subordine, potrà essere ricercata una fornitura centralizzata localizzata in un indirizzo diverso di abitazione un componente del nucleo (ove disponibile). Potranno essere agevolati anche due PDR afferenti lo stesso componente del nucleo familiare, ferma restando la necessità di garantire, in fase di quantificazione e di erogazione del bonus, il rispetto del vincolo di unicità del bonus gas ACR per nucleo familiare.

- 10.69 In caso di esito positivo della ricerca della fornitura centralizzata, lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente, sulla base dell'autodichiarazione ricevuta dal nucleo agevolabile, potrà procedere, attraverso la consultazione del Registro del SII, alle verifiche di ammissibilità della fornitura, restituendo il relativo esito al SII che provvederà a quantificare il bonus (se del caso) e ad inviare gli elementi informativi rilevanti a CSEA, ai fini della sua successiva erogazione tramite bonifico domiciliato (vedi successivo Capitolo 11).

Bonus sociale idrico

- 10.70 Analogamente al caso gas, la ricerca della fornitura centralizzata del servizio idrico tramite il ricorso all'indirizzo/agli indirizzi afferente/afferenti al nucleo da agevolare (Opzione B) di cui sopra), potrebbe non essere efficace, per le criticità già precedentemente evidenziate.
- 10.71 A fronte di tali possibili criticità, ove ritenute particolarmente rilevanti, anche ai fini dell'erogazione del bonus sociale idrico agli aventi diritto si propone alla consultazione che la ricerca della fornitura centralizzata sia effettuata seguendo lo stesso iter sopra delineato per il caso gas. A tal fine il gestore del servizio territorialmente competente dovrebbe, dunque, inviare ad un soggetto terzo da individuarsi successivamente, i dati di contatto (indirizzo postale e, ove disponibili, email e telefono) del nucleo familiare agevolabile relativamente al quale è stata precedentemente individuata una fornitura individuale agevolabile di gas metano o elettrica.
- 10.72 Nel caso in cui l'intestatario di tale fornitura individuale dichiarerà di risiedere in condominio e che allo stesso indirizzo usufruisce di una fornitura idrica centralizzata, fornendone il relativo codice di fornitura/codice utente, il soggetto terzo di cui sopra invierà le informazioni rilevanti al gestore idrico competente per le verifiche di ammissibilità della fornitura e, se del caso, per la quantificazione del bonus da corrispondere attraverso un bonifico domiciliato o altra modalità (analogamente a quanto oggi previsto dal TIBSI).
- 10.73 La ricerca della fornitura idrica centralizzata con le modalità sopra esposte, potrebbe essere estesa, in subordine, anche agli altri componenti del nucleo familiare (diversi da quello intestatario della fornitura individuale di gas metano o elettrica).

[Opzione D) – Mantenimento dell’attuale sistema di accesso all’agevolazione su istanza (opzione residuale)]

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 9. Quali tra le Opzioni illustrate ai fini dell’identificazione delle forniture centralizzate di gas metano agevolabili si ritiene preferibile e per quali motivi (evidenziare i punti di forza e le eventuali criticità dell’opzione ritenuta preferibile rispetto alle altre).*
- S 10. Quali tra le Opzioni illustrate ai fini dell’identificazione delle forniture centralizzate del servizio idrico integrato agevolabili si ritiene preferibile e per quali motivi (evidenziare i relativi punti di forza e le eventuali criticità rispetto alle altre).*
- S 11. Si ritiene che vi siano ulteriori opzioni ai fini dell’identificazione delle forniture centralizzate di gas metano? In caso di risposta affermativa illustrare nel dettaglio la proposta alternativa e i relativi punti di forza (e di eventuale criticità) rispetto alle opzioni presentate nel documento.*
- S 12. Si ritiene che vi siano ulteriori Opzioni ai fini dell’identificazione delle forniture centralizzate del servizio idrico integrato? In caso di risposta affermativa illustrare nel dettaglio la proposta alternativa e i relativi punti di forza (e di eventuale criticità) rispetto alle opzioni presentate nel documento.*
- S 13. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l’Autorità dovrebbe tener conto?*

10.4 Le verifiche delle condizioni per l’ammissione alla compensazione

- 10.74 Come ricordato (Parte II), ai fini del riconoscimento dell’agevolazione il nucleo familiare e la corrispondente fornitura elettrica/di gas metano o idrica devono superare le verifiche relative alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità alla compensazione.
- 10.75 Nel sistema automatico di riconoscimento dei bonus, le verifiche relative alla sussistenza delle condizioni soggettive di ammissibilità, relative al nucleo familiare (ISEE entro la soglia prevista dalla normativa o accesso a Reddito/Pensione di cittadinanza; verifiche che nel sistema attuale sono in capo ai Comuni), sono assicurate dall’INPS ai fini del successivo invio al Gestore del SII del flusso informativo relativo ai nuclei agevolabili.
- 10.76 Per quanto riguarda, invece, le condizioni di ammissibilità all’agevolazione relative alla fornitura afferente al nucleo familiare agevolabile (che, come visto, nel sistema attuale sono verificate dagli operatori delle filiere interessate, per quanto di rispettiva competenza), nel sistema automatico di riconoscimento sono oggetto di verifica da parte del Gestore del SII per i bonus energetici, mentre

rimangono di competenza del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente per il bonus sociale idrico.

10.5 La verifica dell'unicità dell'agevolazione

- 10.77 Come ricordato (Parte II), la normativa istitutiva dei bonus sociali e i provvedimenti attuativi dell'Autorità, stabiliscono che per ogni nucleo familiare venga riconosciuto, per l'intero periodo di durata dell'agevolazione (attualmente pari a 12 mesi) un solo bonus per tipologia.
- 10.78 Attualmente la verifica del rispetto di tale "vincolo di unicità" dell'agevolazione per nucleo familiare viene assicurata dal sistema SGAte, per tutte le tipologie di bonus oggi in vigore.
- 10.79 Il sistema di riconoscimento automatico dei bonus deve parimenti garantire questa verifica, al fine di assicurare l'assenza di erogazioni multiple della stessa tipologia allo stesso nucleo familiare, per l'intero periodo di erogazione dell'agevolazione (criterio 1 nucleo, 1 bonus per tipologia per l'intera durata del periodo di agevolazione).
- 10.80 OPZIONE 1. A tal fine una prima opzione è che i controlli sui dati rilevanti per assicurare il rispetto del vincolo di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare siano garantiti dal Gestore SII per quanto riguarda i bonus energetici e dal gestore del servizio idrico integrato per quanto concerne il bonus sociale idrico, naturalmente limitatamente all'ambito territoriale di propria competenza.
- 10.81 OPZIONE 2. In alternativa, nell'ottica di non imporre attività gestionali onerose soprattutto per i gestori idrici di medio - piccole dimensioni, anche la verifica di unicità del bonus sociale idrico potrebbe essere di competenza del Gestore del SII. In tal caso, i gestori del servizio idrico integrato dovrebbero necessariamente garantire un aggiornamento costante e quasi in tempo reale del SII sui nuclei che sono stati ammessi all'erogazione del bonus sociale idrico, in modo da assicurare il costante allineamento del SII con le agevolazioni idriche in corso e, in tal modo, la possibilità per il Gestore del SII di verificare con efficacia il rispetto del vincolo di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare anche per il bonus sociale idrico. (Come si dirà più oltre nel Capitolo 14 e per i motivi ivi illustrati, i gestori del servizio idrico saranno tenuti ad inviare al Gestore del SII le informazioni sui nuclei che sono stati ammessi all'agevolazione anche nell'ipotesi che la verifica dell'unicità del bonus sociale idrico per nucleo familiare sia posta in capo ai gestori stessi. Tuttavia, in tale ipotesi, la trasmissione di tale flusso informativo di ritorno dai gestori del servizio idrico al Gestore del SII potrebbe essere meno frequente rispetto alla frequenza di trasmissione necessaria nel caso in cui la verifica di unicità del bonus sociale idrico per nucleo familiare sia di competenza del Gestore del SII).

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 14. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in relazione al processo per garantire la verifica del rispetto del vincolo di unicità del bonus elettrico e del bonus gas per nucleo familiare? Chiarire eventuali criticità e avanzare proposte orientate al loro superamento.*
- S 15. Quale tra le due Opzioni illustrate si ritiene preferibile al fine di garantire la verifica del rispetto del vincolo di unicità del bonus sociale idrico per nucleo familiare e per quali motivi (evidenziare i relativi punti di forza e di criticità).*
- S 16. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l’Autorità dovrebbe tener conto?*

11 La quantificazione e l’erogazione della compensazione

11.1 Come ricordato nella Parte II, la determinazione dell’entità dei bonus da riconoscere agli aventi diritto è effettuata dall’Autorità in coerenza con i criteri generali previsti dalla normativa di riferimento. Tali criteri non sono stati modificati dal DL 124/19.

11.1 Quantificazione dei bonus

- 11.2 Il valore economico dei tre bonus per disagio economico (misurato in euro/anno per punto di prelievo o punto di riconsegna e, per il bonus sociale idrico, in euro/anno) è attualmente parametrato alla numerosità della famiglia anagrafica (cfr. TIBEG: art. 14.2 e Tabella 1 dell’Allegato 2 per il bonus elettrico, art. 22.2 e Tabella 3 dell’Allegato 2 per il bonus gas e TIBSI art. 6.2 per il bonus sociale idrico).
- 11.3 Per determinare l’entità del bonus gas, in aggiunta alla numerosità della famiglia anagrafica è necessario disporre di due ulteriori informazioni: la zona climatica in cui è localizzato il PDR da agevolare e la tipologia di uso del gas metano (acqua calda/cottura o acqua calda/cottura + riscaldamento). Tali informazioni sono già nella disponibilità del SII.
- 11.4 Il numero di componenti della famiglia anagrafica può non coincidere con quello del nucleo familiare da agevolare in quanto quest’ultimo, diversamente dalla famiglia anagrafica, include anche componenti non conviventi.
- 11.5 Nel sistema attuale il dato relativo alla numerosità della famiglia anagrafica è dichiarato dal richiedente nella domanda di accesso ai bonus.
- 11.6 Il vigente modello di DSU non contempla questo dato, né il SII dispone di tale informazione per quanto riguarda i clienti/utenti elettrici e gas.
- 11.7 Il gestore del servizio idrico potrebbe disporre, invece, autonomamente dell’informazione sulla numerosità della famiglia anagrafica, che utilizza anche

a fini tariffari ovvero – nel caso in cui, in fase di prima applicazione della riforma dei corrispettivi da applicare all’utenza, abbia fatto ricorso al criterio pro capite di tipo standard – esserne a conoscenza sulla base dell’autodichiarazione presentata dall’utente interessato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del TICSI. Nel caso in cui, nella fase di prima attuazione del nuovo sistema di riconoscimento automatico dei bonus, il gestore non disponga ancora del dato sulla numerosità della famiglia anagrafica (eventualità possibile nelle more della piena applicazione della regolazione tariffaria settoriale), anche per la quantificazione del bonus sociale idrico si potrà ricorrere ad una delle due opzioni descritte nel seguito.

Opzione A) Richiesta di integrazione della DSU

11.8 Una prima opzione considerata dall’Autorità è quella di richiedere un’integrazione del modello di DSU che preveda l’informazione sulla numerosità della famiglia anagrafica. Tuttavia, come già evidenziato (cfr. paragrafo 10.2) i tempi necessari per tale integrazione (in caso di esito positivo dell’iter istituzionale previsto a tal fine dalla normativa di riferimento) non sono compatibili con l’introduzione del riconoscimento automatico dei bonus dal 1° gennaio 2021, come, invece, disposto dal DL 124/19.

Opzione B) Applicazione del numero di componenti del nucleo familiare

11.9 Al fine di consentire l’operatività automatica dei bonus con effetto dal 1° gennaio 2021 e, in tal modo, rendere effettiva la tutela di tutti i nuclei familiari agevolabili che attraverso tale automatismo il DL 124/19 intende perseguire, l’Autorità è orientata a mutuare le regole di quantificazione dei bonus attualmente in vigore, applicandole al numero dei componenti del nucleo familiare agevolato.

11.10 Sulla base di tali regole, il bonus elettrico ha un valore economico differenziato per le famiglie di 1-2 componenti, per le famiglie di 3-4 componenti e per famiglie con oltre 4 componenti; il bonus gas assume valori diversi (tra l’altro) per le famiglie fino a/oltre a 4 componenti.

11.11 Laddove, dunque, il nucleo familiare includa componenti estranei alla famiglia anagrafica, il bonus elettrico e gas non potrebbero comunque avere valore superiore allo ‘scaglione’ massimo previsto, che accomuna tutte le famiglie con più di 4 componenti.

11.12 Sulla base delle informazioni relative alla numerosità del nucleo familiare e, per quanto riguarda il bonus gas, alla zona climatica in cui è localizzato il PDR da agevolare e alla tipologia di uso del gas metano, il Gestore del SII individuerà l’ammontare annuo della compensazione spettante a ciascun nucleo familiare agevolato secondo quanto definito dall’Autorità, e renderà disponibile tale informazione, unitamente a quella relativa alla data di inizio e fine del periodo

di agevolazione (cfr. successivo Capitolo 12) ai soggetti competenti per la successiva erogazione.

- 11.13 Nel rendere disponibile tale informazione, il Gestore del SII utilizzerà, per ogni POD/PDR agevolato, la classificazione delle tipologie di compensazione prevista già oggi, rispettivamente, dalle Tabelle 4 e 7 dell'Allegato 1 del TIBEG, opportunamente modificata al fine di tener conto delle modifiche di processo conseguenti alla consultazione sul presente documento.
- 11.14 Per quanto riguarda, invece, la quantificazione del bonus sociale idrico, nell'eventualità che il gestore idrico (non disponendo ancora del dato relativo al numero di componenti della famiglia anagrafica, nelle more della piena attuazione della regolazione tariffaria settoriale) debba ricorrere al dato relativo alla numerosità del nucleo familiare, l'applicazione delle regole previste attualmente dal TIBSI e, dunque, il ricorso al numero *effettivo* di componenti del nucleo familiare, potrebbe comportare il riconoscimento di un bonus di valore superiore rispetto al caso in cui fosse stato utilizzato il numero dei componenti della famiglia anagrafica (nel caso di nuclei familiari numerosi e con un numero elevato di componenti non conviventi). Per limitare tale effetto potenziale²⁰, l'Autorità ritiene che potrebbe essere previsto un *cap* al numero massimo di componenti del nucleo familiare utilizzabile ai fini della quantificazione del bonus (in analogia con quanto previsto per i bonus energetici).

11.2 Erogazione dei bonus energetici

- 11.15 La successiva erogazione dei bonus elettrico e gas avverrà secondo le modalità oggi in vigore. Dunque:
- l'impresa di distribuzione competente applicherà la componente tariffaria compensativa, secondo il criterio *pro-quota die*, nella prima fattura del servizio di trasporto utile a valle della messa a disposizione delle necessarie informazioni da parte del Gestore del SII;
 - il venditore competente provvederà a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo agevolato tale componente tariffaria, nella prima fattura utile;
 - per gli utenti gas indiretti, invece, la compensazione sarà erogata in un'unica soluzione, tramite bonifico domiciliato. A tal fine il Gestore del SII trasmetterà le informazioni necessarie a CSEA che, a sua volta, le trasmetterà al soggetto competente per la successiva emissione del bonifico (nonché al soggetto competente per la successiva postalizzazione della prevista comunicazione al cittadino interessato: cfr. successivo Capitolo 15).

²⁰ Rischio che sarebbe in ogni caso limitato al primo anno di attuazione dell'automatismo, per i motivi di cui si è detto sopra, e ai soli bonus erogati dai gestori che non disponessero ancora del dato sulla numerosità della famiglia anagrafica.

- 11.16 Nel caso in cui, ai fini dell'identificazione delle forniture centralizzate di gas metano venga selezionata l'Opzione regolatoria C2) "per stadi" come già anticipato, l'erogazione della compensazione relativa alla fornitura individuale di energia elettrica o di gas metano per solo uso AC o R potrà eventualmente essere accorpata a quella della fornitura centralizzata 'complementare', attraverso l'emissione di un unico bonifico domiciliato intestato al titolare della fornitura individuale
- 11.17 In caso di morosità pregressa, (purché siano trascorsi i termini previsti dalla regolazione in materia) l'Autorità è orientata ad estendere agli utenti/clienti elettrici e gas quanto già oggi previsto dalla regolazione del bonus sociale idrico: la quota di bonus non ancora erogata potrà essere trattenuta dall'operatore, a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora (facoltà che dovrà essere evidenziata dall'operatore nella comunicazione di costituzione in mora).

11.3 Erogazione del bonus sociale idrico

- 11.18 Per quanto riguarda la competenza in materia di quantificazione e di erogazione del bonus sociale idrico, l'Autorità è orientata a confermare quanto attualmente previsto in materia dal TIBSI, fatto salvo quanto nel seguito specificato nel caso in cui per l'individuazione della fornitura individuale idrica si faccia ricorso all'Opzione di forte semplificazione di cui al precedente paragrafo 10.3 (Opzione C),
- 11.19 Sarà, dunque il gestore del servizio idrico territorialmente competente, una volta individuata la fornitura da agevolare, a quantificare la compensazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo 11.1, applicando al quantitativo minimo vitale la somma a) della tariffa agevolata determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto, b) della tariffa di fognatura (proporzionale al consumo), individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura e c) della tariffa di depurazione (anch'essa proporzionale al consumo) individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.
- 11.20 A valle di tale quantificazione il gestore del servizio erogherà il bonus agli aventi diritto, con le stesse modalità già oggi previste dal TIBSI, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 11.22; dunque:
- per gli utenti diretti, in bolletta (con la cadenza di fatturazione prevista dal RQSII), applicando, *pro-quota* giorno, la componente tariffaria compensativa (espressa in euro) a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - per gli utenti indiretti in un'unica soluzione – ad esempio tramite accredito sul conto corrente bancario o postale, con recapito di un assegno circolare non trasferibile o altra modalità (che garantisca comunque la tracciabilità e l'identificazione del beneficiario dell'agevolazione).

- 11.21 Come già sopra accennato, inoltre, l’Autorità è orientata a confermare che, in caso di morosità pregressa, (purché siano trascorsi i termini previsti in materia dal RQSII) la quota di bonus sociale idrico non ancora erogata possa essere trattenuta dal gestore, a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora (facoltà che dovrà essere evidenziata dal gestore nella comunicazione di costituzione in mora).
- 11.22 Nel caso in cui per l’identificazione della fornitura idrica individuale venga selezionata l’Opzione di forte semplificazione di cui al precedente paragrafo 10.2 (Opzione C), come già anticipato l’erogazione del bonus sociale idrico da parte del gestore competente dovrà, invece, necessariamente avvenire attraverso una modalità diversa dal documento di fatturazione (ad esempio tramite accredito sul conto corrente bancario o postale, con recapito di un assegno circolare non trasferibile o altra modalità che garantisca comunque la tracciabilità e l’identificazione del beneficiario dell’agevolazione). In tal caso, non sarà possibile prevedere la possibilità di compensazione tra la quota di bonus sociale idrico non ancora erogata e l’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 17. Si condivide di parametrare l’entità dei bonus al numero di componenti del nucleo familiare agevolabile al fine di consentire l’avvio del riconoscimento automatico delle agevolazioni dal 1° gennaio 2021?*
- S 18. Si ritiene opportuno prevedere un cap al numero massimo di componenti del nucleo familiare utilizzabile ai fini della quantificazione del bonus sociale idrico, in analogia a quanto già oggi previsto per i bonus energetici? In caso affermativo, quali elementi qualitativi e quantitativi dovrebbero essere presi in considerazione nel definire questo cap? Si prega di fornire elementi quantitativi utili al riguardo.*
- S 19. Si condivide quanto illustrato in merito al processo di quantificazione dei bonus energetici e al ruolo del Gestore del SII (punti 11.12 e 11.13)?*
- S 20. Si condivide quanto illustrato in merito alle modalità di erogazione dei bonus energetici? In particolare, in caso di morosità pregressa, si condivide l’orientamento dell’Autorità di prevedere che la quota di bonus non ancora erogata possa essere trattenuta dall’operatore a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora, come oggi già previsto dalla regolazione del bonus sociale idrico?*
- S 21. Si condivide quanto illustrato in merito alle modalità di erogazione del bonus sociale idrico e al ruolo del gestore del servizio idrico?*

11.4 Variazioni delle condizioni rilevanti ai fini dell'erogazione della compensazione

- 11.23 In corso di erogazione dei bonus possono intervenire variazioni contrattuali che modificano le condizioni che assumono rilevanza ai fini dell'ammissione alla compensazione o della sua quantificazione. Come visto nella Parte II, il TIBEG e il TIBSI disciplinano puntualmente questi casi con riferimento agli effetti sull'erogazione della compensazione.
- 11.24 Nel sistema automatico di riconoscimento dei bonus energetici la gestione di tali variazioni risulta in alcuni casi semplificata. In particolare:
- nei casi in cui un nucleo familiare cessi la fornitura agevolata prima del termine del periodo di agevolazione (a seguito, ad esempio, di voltura, cambio di abitazione, ecc.), con l'obiettivo di semplificare i processi di gestione dei bonus, con particolare riferimento alla verifica del rispetto del vincolo di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, l'Autorità è orientata ad estendere ai bonus energetici quanto oggi già previsto per la gestione di casi analoghi nel settore idrico. In tali casi, dunque, il Gestore del SII metterà a disposizione del soggetto deputato all'erogazione del bonus le informazioni necessarie al fine di corrispondere, nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale, la quota residua dell'agevolazione sino a copertura dell'intero periodo di agevolazione. Il nucleo verrà tracciato a sistema (nel Registro del SII) come agevolato per l'intera durata del periodo di agevolazione e conseguentemente impossibilitato, nei mesi mancanti al termine di tale periodo, a beneficiare di un nuovo bonus della stessa tipologia;
 - nel caso di variazioni della categoria d'uso del gas e/o della zona climatica di localizzazione del punto di riconsegna, l'eventuale conseguente variazione dell'ammontare del bonus (che nel sistema attuale ha effetto al momento del rinnovo della compensazione) potrà avere effetto contestualmente alla variazione contrattuale che sarà stata comunicata dal venditore al Registro del SII;
 - per i clienti diretti di gas, nel caso di variazione contrattuale che comporti il superamento dei limiti relativi alla classe del misuratore (cfr. art. 8, comma 5, del TIBEG), la compensazione cesserà contestualmente alla modifica contrattuale;
 - in caso di passaggio da una fornitura individuale ad una centralizzata, la compensazione in corso di validità cesserà contestualmente (e, successivamente, potrà successivamente essere attivata una nuova compensazione attraverso il meccanismo di riconoscimento automatico);
 - nei casi di *switching* il venditore entrante, acquisita la titolarità del punto di fornitura/di riconsegna, avrà accesso alle informazioni sull'agevolazione in corso e ne garantirà l'erogazione in continuità sino al termine del relativo periodo di agevolazione.

- 11.25 Per quanto concerne il bonus sociale idrico, la gestione delle variazioni rilevanti in corso di erogazione dell'agevolazione non verrà modificata con il passaggio al sistema automatico di riconoscimento. Dunque:
- in caso di cessazione della fornitura prima del termine del periodo di agevolazione, il gestore provvederà a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale la quota del bonus residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione. Di conseguenza né l'utente diretto interessato, né alcun componente del nucleo agevolato avrà titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo periodo di agevolazione; (anche) a tal fine il gestore idrico dovrà trasmettere tale informazione al Gestore del SII, con modalità da definirsi;
 - nel caso in cui l'utente idrico indiretto, ed ogni componente del suo nucleo familiare agevolato, divenga utente diretto nel corso del periodo di agevolazione, tale utente e tale nucleo non avrà titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo periodo di agevolazione e (anche) a tal fine il gestore idrico dovrà trasmettere tale informazione al Gestore del SII, con modalità da definirsi.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

S 22. Si condividono gli orientamenti illustrati in relazione alla gestione dei casi di variazioni rilevanti nelle condizioni di ammissione all'agevolazione?

Motivare le risposte.

12 Durata e decorrenza dell'agevolazione

- 12.1 In merito alla durata temporale e alla data di decorrenza dell'agevolazione l'Autorità è orientata a confermare quanto previsto dalla vigente regolazione in materia di bonus per disagio economico e, dunque, a confermare una durata di 12 mesi, a decorrere da una data successiva alla conclusione (con esito positivo) del procedimento di verifica delle condizioni di ammissibilità del nucleo familiare e della relativa fornitura alla compensazione. Al fine di tener conto delle tempistiche necessarie al Gestore del SII/al gestore del servizio idrico per le verifiche di competenza, tale data potrebbe coincidere con il 1° giorno del mese successivo a quello di trasmissione del flusso informativo afferente in nucleo familiare in questione dall'INPS al SII o con il 1° giorno del mese successivo a quello di rilascio dell'attestazione ISEE per il nucleo avente diritto all'agevolazione.
- 12.2 Il Gestore del SII calcolerà, secondo le regole di cui sopra, la data di inizio e di fine periodo di agevolazione e renderà disponibile tale dato ai soggetti competenti per la successiva erogazione della compensazione.

- 12.3 Nel caso in cui la verifica di unicità del bonus sociale idrico per nucleo familiare sia di competenza del gestore del servizio idrico integrato (cfr. paragrafo 10.5), anche il computo della data di inizio e di fine del periodo di agevolazione secondo le regole di cui sopra potrà essere di competenza del gestore idrico.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 23. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare la durata dell'agevolazione pari a 12 mesi?*
- S 24. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla definizione della data di decorrenza dell'agevolazione? Si ritiene vi siano particolari elementi che debbano essere presi in considerazione nel definire le regole per il computo della data di decorrenza dell'agevolazione, rispettivamente, per i due bonus energetici e per il bonus sociale idrico?*
- S 25. Si condivide l'orientamento di porre in capo al gestore idrico competenze il computo della data di inizio e di fine del periodo di agevolazione nel caso in cui la verifica di unicità del bonus sociale idrico per nucleo familiare sia di competenza del gestore stesso (e non del Gestore del SII)?*

13 Erogazione in continuità dell'agevolazione

- 13.1 Diversamente da quanto previsto nel sistema 'a domanda' oggi in vigore (cfr. Parte II), nel sistema con riconoscimento automatico, l'erogazione in continuità dell'agevolazione agli aventi diritto avviene senza necessità che il soggetto interessato presenti apposita domanda di rinnovo entro termini prestabiliti (termini il cui rispetto, nel sistema attuale, garantisce, tramite SGAt, la continuità nell'erogazione del bonus in costanza dei requisiti di ammissione).
- 13.2 Il Gestore del SII/il gestore del servizio idrico dovranno, dunque, garantire che l'erogazione della compensazione agli aventi diritto prosegua senza soluzione di continuità (a meno di variazioni nelle condizioni di ammissione (cfr. precedente paragrafo 11.4).
- 13.3 Al contempo, il Gestore del SII/il gestore del servizio idrico dovranno garantire l'assenza di sovrapposizione dei periodi di agevolazione (nel sistema attuale assicurata dal sistema SGAt). In particolare, nel sistema di riconoscimento automatico il rischio di sovrapposizione di periodi di agevolazione, potrebbe derivare dal fatto che, al fine di rinnovare l'accesso alle diverse prestazioni agevolate in vigore nel Paese, i cittadini possono presentare le (nuove) DSU in qualsiasi momento dell'anno. Questo comporta la possibilità che le (nuove) DSU, una volta attestate, siano incluse nel flusso che l'INPS trasmette al Gestore del SII (secondo le regole di cui al Capitolo 12) anche prima del termine del precedente periodo di agevolazione e, conseguentemente, in assenza di

opportuni meccanismi di controllo e gestione di questi casi, il rischio di sovrapposizione del nuovo periodo di agevolazione con quello ancora in corso.

- 13.4 Al fine di scongiurare tale rischio il Gestore del SII, dunque, una volta individuata la fornitura agevolata alla quale corrisponde la nuova DSU e verificata la data in cui termina il periodo di agevolazione in corso, dovrà prevedere opportuni meccanismi di gestione e di messa a disposizione dei dati afferenti i bonus ai soggetti competenti per la loro erogazione, in modo tale che tali soggetti, a loro volta, assicurino l'erogazione del nuovo bonus in continuità con la precedente e senza sovrapposizioni temporali.
- 13.5 In particolare, in tali casi, diversamente dai casi di prime attivazioni dei bonus, la data di avvio della nuova agevolazione (del rinnovo di quella in corso), dovrà essere svincolata dalla data di attestazione ISEE/dalla data di trasmissione del flusso informativo dall'INPS al Gestore del SII (cfr. Capitolo 12).

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

<p><i>S 26. Si condivide quanto illustrato ai fini di garantire l'erogazione in continuità delle agevolazioni al termine dei primi 12 mesi?</i></p>

14 Ruolo delle imprese di distribuzione, dei venditori e dei gestori del servizio idrico

- 14.1 Quanto illustrato nei paragrafi precedenti conferma come il passaggio ad un sistema di riconoscimento automatico dei bonus per disagio economico agli aventi diritto nei termini descritti sopra, comporti cambiamenti significativi nel ruolo che gli operatori delle filiere interessate hanno nelle diverse fasi in cui si articola il processo e, conseguentemente, nei flussi informativi tra questi soggetti e il Gestore del SII.
- 14.2 In generale, sebbene, come visto, le attività di competenza dei vari operatori cambino in funzione del processo (Opzione) individuato per l'attuazione delle diverse fasi in cui si articola l'intero processo, il passaggio al nuovo sistema si traduce, sin dalla fase di prima attuazione, in una riduzione e semplificazione delle attività oggi in capo alle imprese di distribuzione e ai venditori di energia elettrica e di gas naturale, con particolare riferimento a quelle di verifica della sussistenza (e della permanenza in corso di erogazione dell'agevolazione) delle condizioni di ammissione all'agevolazione relative alle forniture da agevolare, grazie al ricorso alle informazioni che saranno trasmesse dall'INPS al Gestore del SII, a quelle che sono nella disponibilità del SII (dati sui punti di prelievo e dati identificativi dei clienti finali aggiornati costantemente dagli operatori elettrici e gas) e alle funzionalità del sistema stesso. La riduzione della numerosità e della complessità dei flussi informativi che ne consegue, si traduce, inoltre, una significativa riduzione dei tempi necessari per le diverse

attività/processi funzionali al riconoscimento dell'agevolazione agli aventi diritto.

- 14.3 In particolare, l'attività in capo alle imprese di distribuzione e alle società di vendita sarà limitata all'erogazione dell'agevolazione ai clienti/utenti diretti sulla base degli elementi informativi resi disponibili dal SII (ammontare annuo, data di inizio e di fine del periodo di agevolazione), all'invio del necessario flusso informativo di ritorno al SII in relazione ai bonus erogati e, per quanto attiene ai venditori, al rispetto degli obblighi informativi in materia di bonus già oggi previsti dall'articolo 32 del TIBEG.
- 14.4 Per quanto riguarda i gestori del servizio idrico integrato, come visto, ad oggi il SII non dispone di alcuna informazione in relazione alle forniture e alle utenze idriche, in quanto non è ad oggi previsto l'accreditamento dei gestori del servizio al Sistema. Questo, come evidenziato nel dettaglio nei paragrafi precedenti, comporta che, nella fase di prima attuazione del sistema di riconoscimento automatico, la maggior parte delle opzioni regolatorie poste in consultazione prefigurino il mantenimento in capo ai gestori del servizio territorialmente competenti (individuati dal Gestore del SII attraverso il previsto collegamento del Sistema all'Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato – ATID) delle attività funzionali alla individuazione della fornitura idrica da agevolare e delle connesse verifiche di ammissibilità, oltre che dell'attività di quantificazione e di successiva erogazione del bonus sociale idrico agli utenti diretti ed indiretti, nonché (se del caso) di successiva comunicazione agli utenti sugli esiti delle verifiche effettuate (in direzione diversa va l'Opzione di semplificazione che prevede il riconoscimento automatico del bonus sociale idrico ai nuclei che già beneficiano di un bonus elettrico – Opzione C), del paragrafo 10.3)²¹.
- 14.5 A tal fine, i gestori del servizio idrico integrato si interfaceranno con il SII per ricevere da esso (con modalità e tempistiche da definirsi) le informazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività.
- 14.6 In aggiunta, come visto, i gestori del servizio idrico integrato dovranno trasmettere al SII (con modalità e tempistiche da definirsi) un flusso informativo di ritorno contenente gli esiti delle verifiche di ammissibilità effettuate e i dati relativi ai bonus erogati agli aventi diritto (e, eventualmente, i dati relativi ai bonus la cui erogazione ha subito modifiche a seguito di variazioni intervenute prima nelle condizioni rilevanti ai fini dell'ammissione e/o della quantificazione del bonus del termine del periodo di agevolazione. Come già evidenziato, la

²¹ Con successive determinazioni verranno definite le modalità di verifica e di gestione dei casi in cui emergano incongruenze tra i dati che il gestore idrico riceverà dal Gestore del SII e quelli registrati nella banca dati del gestore idrico stesso (es.: fornitura intestata ad un codice fiscale afferente uno dei componenti del nucleo agevolabile ma localizzata ad un indirizzo diverso da quello indicato dal Gestore del SII)

frequenza di trasmissione di tali informazioni al SII dovrà necessariamente essere maggiore nel caso in cui la verifica di unicità del bonus sociale idrico per nucleo familiare sia di competenza del Gestore del SII rispetto all'ipotesi in cui tale verifica sia, invece, di competenza dello stesso gestore idrico. Nel primo caso, infatti, la trasmissione delle informazioni di cui sopra sarà essenziale al fine di consentire al SII di essere costantemente all'allineamento con i bonus sociali idrici in corso di erogazione e, dunque, di effettuare con efficacia il controllo di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare. Nel secondo caso, invece, le informazioni sui bonus erogati e su eventuali variazioni intervenute in corso di erogazione dovranno essere trasmesse al Gestore del SII al fine, tra l'altro, di consentire a quest'ultimo di inviare tali informazioni (con modalità e frequenza da definirsi) al sistema SGAtè, in ottemperanza a quanto disposto dal DL 124/19 e all'INPS, al fine di consentire all'Istituto di avere un quadro aggiornato sulle agevolazioni erogate ai nuclei familiari che hanno presentato la DSU all'istituto stesso.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 27. Si condivide quanto illustrato in merito al ruolo delle imprese di distribuzione e dei venditori nella fase di prima attuazione del processo di riconoscimento automatico dei bonus energetici?*
- S 28. Si condivide quanto illustrato in merito al ruolo dei gestori del servizio idrico integrato nella fase di prima attuazione del processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico?*
- S 29. Come si ritiene sia opportuno che evolva l'interazione tra il SII e i gestori del servizio idrico integrato? In particolare, si ritiene opportuno prevedere a regime l'obbligo anche per i gestori del servizio idrico integrato di registrarsi al SII al fine di semplificare e rendere ancora più efficiente il processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico?*

15 Informazione e tutela dei clienti/utenti finali

- 15.1 Con il passaggio dal sistema di accesso al bonus su istanza del cittadino interessato al sistema di riconoscimento automatico, si modifica necessariamente anche il flusso di informazioni e di comunicazioni dal sistema/dai soggetti che gestiscono l'agevolazione ai soggetti (potenzialmente) agevolati.
- 15.2 In particolare, con l'attuazione del riconoscimento automatico, i cittadini in condizione di disagio economico passano dall'avere un ruolo necessariamente proattivo al fine di avviare il processo di riconoscimento, ad una posizione che consente loro di ottenere l'agevolazione (in presenza dei requisiti previsti) senza intraprendere azioni dirette, ad eccezione della necessità di presentare ai soggetti competenti la DSU per ottenere l'attestazione ISEE.

- 15.3 L'Autorità ritiene che tale cambiamento non debba andare a detrimento di una corretta, completa e tempestiva informazione dei cittadini sul processo (automatico) di ammissione all'agevolazione e sulla sua successiva gestione.
- 15.4 Questo include sia l'informazione che il sistema deve restituire al cittadino interessato in relazione agli esiti delle verifiche funzionali all'ammissione o meno all'agevolazione, sia il diritto del cittadino di richiedere informazioni in materia di bonus sia, infine, la possibilità per il cittadino di presentare reclamo in materia di bonus.

15.1 Le comunicazioni puntuali al cittadino

- 15.5 Come visto (cfr. Parte II) nel sistema attuale i soggetti che presentano domanda di bonus, oltre a poter seguire, tramite l'apposito Portale istituito presso SGate, lo stato di avanzamento della propria istanza, durante l'anno di vigenza dell'agevolazione ricevono una serie di comunicazioni (c.d. missive) in concomitanza con le fasi più importanti del processo di gestione dell'agevolazione.
- 15.6 In particolare, sulla base della Convenzione sottoscritta da CSEA con Poste Italiane (cfr. Parte II), i cittadini ricevono comunicazioni in merito all'ammissione o all'eventuale rigetto della loro istanza, alla scadenza dell'agevolazione e alla necessità di rinnovare la richiesta di ammissione, alla data di emissione dei bonifici (ove previsti), all'eventuale cessazione dell'agevolazione, ecc.
- 15.7 Alcune di queste comunicazioni, con il meccanismo automatico risulteranno superflue (ad esempio, quelle relative alla necessità di presentare rinnovo); altre continueranno, invece, ad essere utili: in particolare, quelle orientate ad informare il cittadino dell'agevolazione che viene erogata, così da consentirgli anche di verificare la corretta corresponsione della compensazione; quelle volte ad informare il cittadino dei motivi per i quali la sua domanda di accesso viene rigettata, quelle che informano il cittadino della eventuale cessazione dell'agevolazione (segnalandone i motivi) o di eventuali rettifiche nelle relative modalità di erogazione (e delle relative motivazioni).
- 15.8 In altri casi, le comunicazioni al cittadino saranno necessarie, ad esempio quelle che forniscono ai clienti/utenti indiretti le informazioni essenziali a consentirgli di incassare il bonifico domiciliato, ove previsto, segnalando dove e quando possono ritirarlo.
- 15.9 In particolare, nel sistema automatico di riconoscimento dei bonus per disagio economico l'Autorità è orientata a prevedere l'invio di comunicazioni ai cittadini nei seguenti casi:
- tutte le verifiche previste sono andate a buon fine e, pertanto, l'agevolazione verrà erogata dai soggetti competenti secondo le modalità previste. Per i bonus energetici sarà il Gestore del SII o lo Sportello per il Consumatore

Energia e Ambiente a trasmettere le informazioni necessarie ad un soggetto terzo da identificarsi, ai fini della successiva postalizzazione della comunicazione al cittadino interessato. Per il bonus sociale idrico, invece, sarà il gestore idrico competente ad inviare al Gestore del SII, con modalità da definirsi, le informazioni rilevanti, che il Gestore del SII o lo Sportello dovrà a sua volta trasmettere ad un soggetto terzo da identificarsi, ai fini della successiva postalizzazione della comunicazione ai beneficiari. Tale comunicazione dovrà contenere, come minimo, le seguenti informazioni:

- comunicazione dell'ammissione all'agevolazione, tramite riconoscimento automatico;
- data di inizio e fine del periodo di agevolazione;
- quantificazione del bonus e modalità di corresponsione;
- rinnovo automatico del bonus in continuità, in costanza delle condizioni di ammissione;
- riferimento dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente per eventuali richieste di informazioni o reclami (cfr. paragrafo successivo);

in alternativa all'invio di una comunicazione personalizzata, nei casi di esito positivo, potrebbe essere previsto un messaggio da veicolare al cittadino interessato tramite il documento di fatturazione; tale messaggio potrebbe essere personalizzato e, dunque, contenere le informazioni di dettaglio di cui sopra, o, in alternativa, potrebbe essere un messaggio standard nel quale si informa il cittadino che il documento di fatturazione include il riconoscimento automatico di una compensazione della spesa sostenuta per la fornitura del servizio, in esito alle previste verifiche sulla sussistenza delle condizioni di ammissione; in tale ultimo caso, qualora il cittadino ritenga utile disporre di informazioni di maggior dettaglio, potrà presentare allo Sportello per il Consumatore una richiesta di informazioni/chiarimenti con le modalità illustrate nel successivo paragrafo 18.2.

- b) le verifiche previste non sono andate a buon fine e l'agevolazione non verrà, pertanto, erogata. Anche in tal caso, per i bonus energetici sarà il Gestore del SII o lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente a trasmettere le informazioni necessarie ad un soggetto terzo da identificarsi, ai fini della successiva postalizzazione della comunicazione al cittadino interessato. Per il bonus sociale idrico, invece, sarà il gestore idrico competente ad inviare al Gestore del SII, con modalità da definirsi, le informazioni rilevanti, che il Gestore del SII o lo Sportello dovrà a sua volta trasmettere ad un soggetto terzo da identificarsi, ai fini della successiva postalizzazione della comunicazione ai beneficiari. Tale comunicazione dovrà contenere, come minimo, le seguenti informazioni:

- informazione generale sul processo di riconoscimento automatico dell'agevolazione previsto dalla normativa;
 - motivi di non ammissione all'agevolazione;
 - possibilità o meno di correggere le eventuali incongruenze che hanno comportato la non ammissione;
 - riferimento dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente per eventuali richieste di informazioni o reclami (cfr. paragrafo successivo);
- c) (utenti indiretti di gas metano) il bonifico domiciliato può essere ritirato; a tal fine il Gestore del SII o lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente trasmetterà le informazioni necessarie ad un soggetto terzo da identificarsi, ai fini della successiva postalizzazione della comunicazione al cittadino interessato. Tale comunicazione dovrà contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
- comunicazione dell'ammissione all'agevolazione, tramite riconoscimento automatico;
 - quantificazione della compensazione e modalità di erogazione;
 - luogo e termini temporali previsti per il ritiro del bonifico (o altro strumento di pagamento);
 - riferimento dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente per eventuali richieste di informazioni o reclami (cfr. paragrafo successivo).

15.2 La gestione delle richieste di informazione e dei reclami in materia di bonus

- 15.10 Attualmente (anche) le richieste di informazione e i reclami in materia di bonus sono gestiti dallo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente, i cui riferimenti sono a tal fine riportati nelle comunicazioni che i cittadini ricevono in materia di bonus.
- 15.11 Nel 2019 lo Sportello ha trattato:
- 219.589 richieste di informazioni telefoniche in materia di bonus sociali; pari al 45% del totale trattato;
 - 8.143 reclami (procedure speciali) in materia di bonus elettrico e gas (pari all'89% del totale gestito) e 2.958 reclami in materia di bonus idrico (pari al 65% dei reclami complessivi trattati). Il motivo di reclamo/procedure speciali numericamente più rilevante è relativo alla mancata erogazione e alla mancata validazione (ammissione) delle domande da parte di venditori, imprese di distribuzione, gestori del servizio idrico.
- 15.12 Queste cifre evidenziano la forte richiesta di informazioni e di assistenza da parte dei consumatori, in particolare, come detto, in relazione ai profili connessi all'erogazione delle compensazioni e ai motivi di rigetto delle istanze.

- 15.13 Presumibilmente, i significativi cambiamenti nel processo di ammissione e di gestione dei bonus conseguenti all'introduzione delle modalità di riconoscimento automatico, produrranno un bisogno addizionale di informazione e di assistenza da parte dei cittadini, che dovrà trovare un interlocutore preparato. In ragione dell'esperienza accumulata negli anni, l'Autorità è orientata a confermare il ruolo dello Sportello nella gestione di tali richieste, nonché dei reclami in materia di bonus.
- 15.14 Le previste comunicazioni ai cittadini (potenziali) beneficiari di bonus, si prestano come efficace veicolo per trasmettere anche i riferimenti dello Sportello per eventuali richieste di chiarimenti e/o reclami.

15.3 Ulteriori strumenti di informazione dei consumatori

- 15.15 Ulteriori strumenti per garantire una adeguata informazione dei consumatori in materia di bonus sono previsti nella Convenzione che l'Autorità ha stipulato con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (cfr. delibera 28 gennaio 2020, 13/2020/A) che, all'articolo 1, comma 1, prevede tra gli scopi della Convenzione stessa quello di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali nazionali. Tali ulteriori strumenti di informazione saranno, dunque, oggetto dell'attività sviluppata con ANCI nell'ambito di detta Convenzione, anche attraverso la possibile collaborazione di altri soggetti competenti in materia.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

S 30. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere il mantenimento delle comunicazioni ai clienti/utenti interessati nei casi sopra indicati? Si ritiene debbano essere previste comunicazioni anche in casi ulteriori (dettagliare e motivare la risposta)?

S 31. Per quanto riguarda, in particolare, la comunicazione di ammissione all'agevolazione, si ritiene preferibile una comunicazione personalizzata o un messaggio veicolato tramite il documento di fatturazione? In tale ultimo caso, si ritiene che tale messaggio debba essere necessariamente personalizzato e, dunque, contenere le informazioni di dettaglio sopra illustrate, o possa essere un messaggio standard nei termini sopra illustrati?

16 Il periodo transitorio

16.1 Modalità di gestione dei bonus in corso di validità alla data del passaggio dal sistema attuale al sistema di riconoscimento automatico dei bonus

- 16.1 Nel flusso informativo relativo ai nuclei agevolabili che l'INPS trasmetterà al Gestore del SII nella prima fase di attuazione dell'automatismo saranno inevitabilmente inclusi sia nuclei familiari che precedentemente non avevano richiesto il bonus, sia nuclei che, al contrario, avranno in corso di erogazione un'agevolazione (o più agevolazioni di diversa tipologia).
- 16.2 Sarà dunque necessario garantire la corretta gestione dei bonus già in vigore in continuità.
- 16.3 In tale ottica, giova ricordare che i bonus energetici in corso di erogazione sono mappati nel Registro del SII in quanto, ad ogni POD (e ad ogni PDR) presente nella banca dati è associato l'eventuale bonus percepito, con indicazione, tra l'altro, della data di inizio e di fine del relativo periodo di agevolazione. Ad ogni buon conto, al fine di garantire che le informazioni sui bonus energetici per disagio economico attivi nel Paese contenute nel Registro del SII siano perfettamente aggiornate rispetto a quelle registrate nel sistema SGAtè, in prossimità del 1° gennaio 2021 l'Autorità prevede di effettuare un allineamento tra le due banche dati (del SII e di SGAtè).
- 16.4 Quanto sopra consentirà al Gestore del SII di rendere disponibili agli operatori competenti le informazioni rilevanti contenute nel Registro, così che questi ultimi possano assicurare la continuità nell'erogazione del bonus sino al termine del periodo di agevolazione in corso ed evitare la sovrapposizione con i periodi di agevolazione successivi (sul punto si veda anche quanto illustrato nel Capitolo 13).
- 16.5 Per quanto riguarda, invece, i bonus sociali idrici in vigore, non essendo il SII popolato con informazioni relative al settore, dovranno essere i gestori del servizio competenti a garantire la prosecuzione dell'erogazione fino al termine del periodo di agevolazione corrente, collegando successivamente in continuità il bonus per i successivi 12 mesi

16.2 Modalità di gestione delle domande di bonus ammesse a novembre e a dicembre 2020

- 16.6 Le domande di accesso ai bonus che saranno ammesse dal sistema SGAtè negli ultimi mesi dell'anno 2020 non potranno essere successivamente prese in carico dalle imprese di distribuzione, venendo meno (con il passaggio al sistema automatico) il rapporto tra tali soggetti e il sistema SGAtè medesimo.

- 16.7 Pertanto, è necessario prevedere l’invio da parte del sistema SGAtè al Gestore del SII di un flusso informativo contenente le informazioni che consentano al Gestore del SII di prendere in carico tali domande e di gestirle secondo i meccanismi previsti dal nuovo sistema. Come specificato nella Parte I del presente documento, i contenuti e le modalità di trasmissione dei flussi informativi tra il sistema SGAtè e il Sistema Informativo Integrato saranno oggetto di successiva definizione.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 32. Si condividono gli elementi di attenzione evidenziati dall’Autorità in relazione alla gestione della transizione dal sistema attuale al sistema di riconoscimento automatico dei bonus ?*
- S 33. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi da considerare per la gestione efficace di tale transizione? In caso affermativo fornire elementi di dettaglio e formulare proposte in merito alle relative modalità di gestione.*

PARTE IV

MODALITA' DI GESTIONE DEI BONUS PER DISAGIO FISICO

17 Gestione in continuità dei bonus in vigore, accesso all'agevolazione dei nuovi percettori, quantificazione ed erogazione

- 17.1 Come ricordato nella Parte II, diversamente da quanto previsto per i bonus per disagio economico, la normativa per l'accesso al bonus elettrico per disagio fisico non prevede un requisito di natura reddituale/patrimoniale (ISEE). Per accedere alla compensazione sulla spesa elettrica prevista dalla normativa per i cittadini in condizione di disagio fisico è, invece, necessaria la presentazione al Comune di residenza, unitamente all'istanza di ammissione, della certificazione rilasciata dall'ASL competente attestante le generalità della persona in condizione di disagio fisico, la fornitura in relazione alla quale si richiede l'accesso al bonus e i dati necessari per la successiva verifica di ammissibilità all'agevolazione, quantificazione ed erogazione del bonus (tipologia di apparecchiature elettromedicali utilizzate e, per ciascuna di esse, numero di ore medie di utilizzo al giorno; data certificata in cui ha avuto inizio l'utilizzo di tali apparecchiature).
- 17.2 I contenuti dell'istanza e dell'allegata certificazione ASL sono successivamente sottoposti a verifica dai soggetti competenti.
- 17.3 L'INPS non dispone di tale attestazione ASL.
- 17.4 Soggetti già percettori del bonus. Quanto sopra non rappresenta un ostacolo all'erogazione dei bonus per disagio fisico in continuità ai soggetti che ne sono già oggi percettori (poco più di 40.000). Infatti, come visto (Parte II), i bonus per disagio fisico non hanno una durata pre-definita e la loro erogazione prosegue, senza necessità per il cittadino interessato di presentare istanza di rinnovo (né una nuova certificazione ASL), fino al momento in cui non intervengono eventuali variazioni nelle condizioni di ammissione (es.: variazione della localizzazione o del tipo di apparecchiature elettromedicali utilizzate e/o delle relative ore medie di utilizzo giornaliero o cessato utilizzo delle apparecchiature).
- 17.5 Inoltre, come più sopra ricordato, il Registro del SII è stato popolato negli anni con le informazioni relative ai bonus trasmesse al Sistema dai venditori di elettricità e di gas naturale. In particolare, attualmente ad ogni POD (e ad ogni PDR) presente nel Registro è associato l'eventuale bonus percepito, con indicazione della relativa tipologia (disagio economico o disagio fisico). In aggiunta, il Gestore del SII conosce lo stato di disalimentabilità dei POD e, in base alle informazioni di cui è in possesso, è in grado di individuare, tra questi, le utenze domestiche.

- 17.6 Dunque, al netto di errori o omissioni da parte degli operatori che sono tenuti a trasmettere tali informazioni al Sistema, i soggetti già percettori di bonus per disagio fisico sono mappati nel Registro del SII. Ad ogni buon conto, al fine di garantire che (anche) le informazioni sui bonus per disagio fisico attivi nel Paese contenute nel Registro del SII siano perfettamente aggiornate rispetto a quelle registrate nel sistema SGAtè, in prossimità del 1° gennaio 2021 l’Autorità prevede di effettuare un ulteriore allineamento tra il SII e SGAtè.
- 17.7 Al fine di assicurare che l’erogazione delle agevolazioni per disagio fisico agli attuali percettori possa proseguire con continuità (in assenza di variazioni nelle condizioni rilevanti ai fini della sua ammissione e/o quantificazione), il Gestore del SII renderà disponibili agli operatori competenti le informazioni rilevanti contenute nel Registro, così da garantire la continuità nell’erogazione dell’agevolazione.
- 17.8 Nuovi percettori di bonus per disagio fisico. La previsione normativa che ai fini dell’accesso al bonus per disagio fisico sia presentata e oggetto di verifica la certificazione ASL attestante le informazioni sopra indicate, rappresenta un ostacolo all’individuazione ‘automatica’ dei nuovi soggetti in condizione di disagio fisico.
- 17.9 Per i nuovi aventi diritto al bonus per disagio fisico, dunque, nelle more della definizione di possibili soluzioni alternative che potranno essere oggetto di futuri documenti di consultazione, l’Autorità è orientata a mantenere l’attuale meccanismo di accesso all’agevolazione su presentazione ai Comuni/CAF, da parte del cittadino interessato, di apposita istanza con correlata certificazione ASL riportante le informazioni necessarie per le verifiche di ammissibilità all’agevolazione e per la sua successiva quantificazione e erogazione (secondo il modello già oggi in vigore).
- 17.10 La fase di accesso delle istanze al bonus continuerà, quindi, ad essere gestita tramite il sistema SGAtè, nell’ambito della vigente Convenzione triennale stipulata tra l’Autorità e l’ANCI. In particolare, i Comuni continueranno ad essere responsabili delle verifiche delle condizioni di ammissibilità all’agevolazione che sono già oggi di loro competenza e ne trasmetteranno l’esito al sistema SGAtè.
- 17.11 A valle di questo passaggio, diversamente da quanto avviene oggi, l’Autorità è orientata a prevedere che SGAtè dovrà limitarsi a trasmettere al Gestore del SII, mensilmente e con modalità da definirsi successivamente, i dati e le informazioni rilevanti per le successive verifiche della sussistenza delle condizioni di ammissibilità che sono di competenza del Gestore medesimo. Tale orientamento è volto ad evitare la duplicazione di flussi informativi da e verso le imprese di distribuzione e a rendere più efficiente il sistema di gestione dei bonus.

- 17.12 In caso di esito positivo di tali verifiche, il Gestore del SII individuerà l'ammontare annuo della compensazione spettante al nucleo familiare agevolato (ammontare già definito dall'Autorità, in modo differenziato in funzione della potenza elettrica contrattualmente impegnata e della fascia di extra consumo rispetto all'utente tipo derivante dall'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali come attestata nella certificazione ASL) e renderà disponibile tale informazione, unitamente a quella relativa alla data di inizio e fine del periodo di agevolazione ai soggetti competenti per la successiva erogazione. Nel trasmettere tale informazione, il Gestore del SII utilizzerà la classificazione delle tipologie di compensazione prevista già oggi dalla Tabella 4 dell'Allegato 1 del TIBEG.
- 17.13 L'erogazione della compensazione avverrà secondo le modalità già oggi previste dal TIBEG. Dunque, a valle della messa a disposizione, da parte del Gestore del SII, delle informazioni a ciò funzionali (cfr. precedenti 11.12 e 11.13):
- l'impresa di distribuzione competente applicherà la componente tariffaria compensativa, secondo il criterio *pro-quota die*, nella prima fattura utile del servizio di trasporto;
 - il venditore competente provvederà a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo agevolato tale componente tariffaria, nella prima fattura utile.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

S 34. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere, almeno temporaneamente 'a domanda' l'accesso ai bonus per disagio fisico per i nuovi percettori anche dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore dell'automatismo per i bonus per disagio economico)?

S 35. Si condivide quanto illustrato in relazione alla gestione in continuità dei bonus per disagio fisico oggi in vigore a partire dal gennaio 2021?

Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, illustrare proposte alternative di gestione.